SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 236

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 10 ottobre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del demanio

Agenzia del territorio

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 160

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 2 settembre 2003.

Traduzione in lingua italiana del testo consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli allegati *A* e *B* dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2003.

03A10438

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2003.

Disposizioni urgenti di protezione civile. (Ordinanza n. 3315).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 2, comma 7, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la realizzazione di un programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mirato alla copertura omogenea del territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, che, per l'attuazione del citato programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometriche, prevede l'adozione di ordinanze di cui all'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 7, decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, con il quale, nell'ambito del potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, è prevista l'adozione di un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar meteorologici del territorio nazionale;

Ravvisata la necessità ed urgenza di completare il programma di potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico mediante la copertura del territorio nazionale con radar meteorologici al fine di assicurare in tempi brevi un sistema automatico atto a garantire le funzioni di preallarme ed allarme ai fini di protezione civile;

Considerato che occorre organizzare in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale le iniziative in materia di rischio idrogeologico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 luglio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 ottobre 2003, lo stato di emergenza nei territori interessati dalla crisi idrica che ha determinato una situazione di notevole siccità, con pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 agosto 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza in relazione alla grave crisi di approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Pistoia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto e Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idropotabile nel territorio delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo, Trapani, Messina, Catania, Siracusa e Ragusa è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004, con contestuale nomina del Presidente della Regione siciliana - Commissario delegato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito la regione Umbria è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha colpito le regioni Puglia e Basilicata è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema delle risorse idriche in Sardegna;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 maggio 2003, con il quale è stato prorogato, fino all'8 maggio 2004, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Varese, Como, Milano e Bergamo colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 3 al 12 maggio 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2003, con il quale è stato prorogato fino al 15 maggio 2004 lo stato di emergenza nel territorio delle province di Bologna e Modena colpito dall'eccezionale evento atmosferico verificatosi nel periodo dal 6 al 12 maggio 2002 e nel territorio delle province di Ferrara e Ravenna in conseguenza della piena del Po che ha causato pericolosi spiaggiamenti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 giugno 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 14 giugno 2004, lo stato di emergenza nel

territorio delle province di Pordenone, Udine e Gorizia colpito dall'eccezionale evento atmosferico del 5 giugno 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2004, lo stato di emergenza nel territorio della regione Veneto in relazione agli eventi atmosferici verificatisi nel periodo maggio-agosto 2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nella regione Calabria per gli eventi alluvionali dei giorni 9 e 10 settembre 2000 e per quelli che hanno colpito il versante ionico nel periodo dal 29 settembre ai primi di ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza derivante da calamità naturali conseguenti ad eventi alluvionali verificatisi nei giorni 5 e 6 maggio 1998 nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e San Felice a Cancello è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia e province autonome di Trento e Bolzano in ordine a situazioni emergenziali conseguenti agli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000, che hanno interessato i territori delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lombardia, Liguria, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Puglia, Veneto, Valle d'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nelle regioni Marche ed Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania e agli eventi sismici concernenti la medesima area;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico e idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misure urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3266 del 7 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2002, con il quale lo stato d'emergenza in ordine alla situazione socio-economica ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 70 del 25 marzo 2003, recante «Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza socio-economica ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3301 dell'11 luglio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003, recante «Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza socio-economica ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno»;

Vista la nota del 29 luglio 2003 del Commissario delegato - Generale Jucci con la quale si chiede di apportare alcune modifiche ed integrazioni alle ordinanze di protezione civile emesse per fronteggiare il contesto emergenziale inerente all'emergenza socio-economica ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno;

Vista la nota del 25 luglio 2003 del Presidente della giunta della regione Campania, con la quale si esprime l'intesa sulle proposte di modifica dell'ordinanza sopra citata formulata dal Commissario delegato - Generale Jucci;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti radioattivi dislocati nelle regioni Lazio, Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Piemonte, in condizioni di massima sicurezza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 17 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti in relazione all'attività di smaltimento, in condizioni di massima sicurezza, dei materiali radioattivi dislocati nelle centrali nucleari e nei siti di stoccaggio situati sul territorio delle regioni Piemonte, Emilia-Romagna, Lazio, Campania e Basilicata, nell'ambito delle iniziative da assumere per la tutela dell'interesse essenziale della sicurezza dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 dicembre 2002, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2003, dello stato di emergenza in rela-

zione agli eventi alluvionali del 5 e 6 maggio 1998 verificatisi nel territorio dei comuni di Sarno, Quindici, Siano, Bracigliano e S. Felice a Cancello;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3251 del 14 novembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 281 del 30 novembre 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3265 del 21 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 49 del 28 febbraio 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 luglio 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il giorno 31 ottobre 2002 nel territorio delle province di Campobasso e Foggia;

Vista la nota del 12 agosto 2003 del sindaco del comune di Casalnuovo Monterotaro;

Vista la nota del sub-commissario delegato per gli eventi sismici nella provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2003, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 del 19 giugno 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 27 giugno 2003, e n. 3300 dell'11 luglio 2003 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 167 del 21 luglio 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3275 del 28 marzo 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 febbraio 2003, concernente la proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici nel territorio della regione Campania;

Viste le ordinanze n. 3029 del 18 dicembre 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 300 del 23 dicembre 1999, n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2001, n. 3114 del 19 marzo 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 81 del 6 aprile 2001, n. 3124 del 12 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2001, n. 3128 del 27 aprile 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 del 5 maggio 2001, n. 3144 del 25 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 30 luglio 2001;

Viste le note del 9 giugno e 12 agosto 2003, con la quale il vice-commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania ha chiesto la proroga dei benefici disposti ai sensi delle ordinanze di protezione civile e concernente il contributo per l'autonoma sistemazione da corrispondere ai nuclei familiari evacuati dall'abitazione principale a seguito dei sopra citati eventi calamitosi;

Vista la nota n. 473 del 17 settembre 2003 della regione Campania con la quale viene chiesta la proroga di cui sopra;

Viste le ordinanze n. 3145 del 25 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 173 del 30 luglio 2001, n. 3196 del 12 aprile 2002 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 19 aprile 2002, n. 3254 del 29 novembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 6 dicembre 2002;

Vista la nota del 10 settembre 2003 dell'Istituto nazionale previdenza sociale, area recupero crediti;

Viste le note del 22 settembre 2003 del presidente della Regione siciliana e del 23 settembre 2003 dell'Ufficio territoriale del governo di Catania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3311 del 12 settembre 2003, recante « Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, e ai sensi dell'art. 80, comma 29, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002, concernente la dichiarazione di «grande evento» per il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, così come modificato ed integrato dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 agosto 2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, così come modificata ed integrata dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3247 del 30 ottobre 2002, nonché la successiva ordinanza n. 3283 del 18 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003, recante «Ulteriori disposizioni per la celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 luglio 2003, n. 3303 recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza socio-ambientale nel territorio delle province di L'Aquila e Teramo interessato dagli interventi necessari alla messa in sicurezza del sistema Gran Sasso»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»;

Ritenuto che le singole esigenze prospettate sono meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile al superamento delle distinte situazioni emergenziali;

Vista la nota del 22 settembre 2003 della regione Emilia-Romagna;

Vista l'ordinanza n. 3187 del 22 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Basilicata»;

Vista l'ordinanza n. 3188 del 22 marzo 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico, del trasporto e della distribuzione delle acque per i diversi usi nella regione Puglia»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2003, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio delle regioni Abruzzo e Molise, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della regione Campania, e, nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003, nel territorio della provincia di Foggia;

Vista l'ordinanza n. 3268 del 12 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2003, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003, nel territorio della regione Molise»;

Viste le note rispettivamente dell'11 luglio, 23 e 25 settembre 2003 con cui il presidente della regione Molise - Commissario delegato ha rappresentato l'esigenza che vengano previste specifiche misure in favore di imprese di grandi dimensioni danneggiate che hanno subito danni alle proprie strutture produttive in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima regione nei giorni 23, 24 e 25 gennaio 2003;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n. 365, e successive modificazioni, e con riferimento alle situazioni d'emergenza richiamate nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, il capo del Dipartimento della protezione civile per il perseguimento delle finalità di cui alla predetta ordinanza, ed avvalendosi delle deroghe ivi previste, è autorizzato ad avvalersi di personale specializzato a contratto nel limite massimo di sette unità, nonché di due consulenti anche estranei alla pubblica amministrazione; detto personale specializzato e i consulenti sono impiegati per le attività di pianificazione, valutazione e prevenzione dei rischi con particolare riferimento alla necessità di attivare il Centro primario del piano radar nazionale.

2. I contratti per il personale e per i consulenti di cui al comma 1, sono conclusi in deroga all'art. 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, anche ai fini dell'eventuale rinnovazione.

Art. 2.

1. A valere sull'importo di cui all'art. 3, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3260 del 27 dicembre 2002, la somma di € 311.180,00 è assegnata dal Dipartimento della protezione civile alle regioni che gestiscono almeno due radar meteo operativi, per l'assunzione con contratti a tempo determinato di personale specializzato utilizzabile per le operazioni di mosaicatura e di proceduralizzazione delle informazioni a scala regionale e nazionale con finalità di protezione civile, avvalendosi all'occorrenza delle deroghe previste dall'art. 8 dell'ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3260/2002 e dall'art. 12 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3266/2003.

Art. 3.

1. Il commissario delegato - Generale Jucci provvede al compimento delle attività di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003, con le procedure e con i poteri di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3095 del 23 novembre 2000.

2. Il presidente della regione Campania - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 2787/98, al fine di consentire l'attuazione degli interventi previsti dall'ordinanza n. 3270/2003, autorizza l'utilizzo senza ulteriori oneri da parte del commissario delegato - Generale Jucci delle discariche e dei siti di stoccaggio.

3. Per l'espletamento degli adempimenti connessi alle attività di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270/2003 e n. 3301/2003, il com-

missario delegato è autorizzato, nel limite massimo annuo di 2.500 euro e nell'ambito delle risorse disponibili, ad effettuare spese di rappresentanza.

4. Il commissario delegato gen. Jucci nell'ambito del contingente di personale già assegnato ai sensi dell'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, n. 3270/2003, così come integrato dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 3301/2003, è autorizzato ad avvalersi di personale in quiescenza delle amministrazioni dello Stato, in possesso di particolari capacità per l'impiego in specifici settori, cui sarà corrisposto, per la durata dell'incarico, un compenso lordo mensile calcolato sulla base del corrispettivo determinato per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 70 ore, in relazione alla qualifica funzionale di appartenenza in essere al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 4.

1. All'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3267 è aggiunto il seguente comma: «3. Al direttore della struttura di cui al comma 1 compete, per tutta la durata dell'incarico, la corresponsione di un emolumento accessorio di posizione e di risultato pari a quello previsto per i dirigenti di prima fascia della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

Art. 5.

1. L'operatività del «Campo base» di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 18, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/2000 in località «Fontenovella» del comune di Lauro, prorogata fino al 31 luglio 2003 dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3288 del 2003, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2003.

Art. 6.

1. Il commissario delegato - Presidente della regione Puglia è autorizzato ad erogare un contributo straordinario al comune di Casalnuovo Monterotaro (Foggia) a compensazione delle minori entrate riferite all'anno 2002, con oneri a carico delle risorse finanziarie derivanti dai mutui contratti ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003.

Art. 7.

1. All'art. 1, comma 2, lettera *f)*, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275 è aggiunto il seguente periodo: «In tal caso, al personale militare che partecipa alla organizzazione dei corsi è garantito il rimborso per prestazioni di lavoro straordinario nei limiti e con le modalità concordate con il commissario delegato».

Art. 8.

1. All'art. 2, comma 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295/2003 così come introdotto dall'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3300/2003, dopo le parole «del Corpo forestale dello Stato» è aggiunto il seguente periodo «e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco». Agli oneri derivanti dalla predetta integrazione normativa si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

Art. 9.

1. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3029 del 18 dicembre 1999, prorogato da ultimo dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3174 del 16 gennaio 2002, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2003. Il relativo onere è posto a carico delle risorse di cui all'art. 5 dell'ordinanza n. 3088 del 3 ottobre 2000.

Art. 10.

1. Sono differiti al 31 marzo 2004 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 2002, a favore dei soggetti residenti ovvero aventi sede legale o operativa, alla data del 29 ottobre 2002, nei comuni della provincia di Catania, interessati direttamente dall'eruzione del vulcano Etna, e da ordinanze sindacali di sgombero, e fino al 30 giugno 2003, dall'art. 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 30 aprile 2003.

2. Gli adempimenti ed i versamenti non eseguiti per effetto delle sospensioni di cui al comma 1, sono effettuati dal 1° aprile 2004, mediante rateizzazione pari ad otto volte il periodo di durata della sospensione stessa. Gli importi comunque già erogati alla data di pubblicazione della presente ordinanza non sono ripetibili.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede a carico delle risorse finanziarie assegnate al Commissario delegato - Presidente della Regione siciliana che provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

4. Le modalità previste dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3254 del 29 novembre 2002, si applicano anche ai soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei termini previsti dall'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3145 del 25 luglio 2001, e successivamente differiti fino al termine della scadenza dello stato d'emergenza dall'art. 8 dell'ordinanza di protezione civile n. 3196 del 12 aprile 2002.

5. Nell'allegato 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2003, n. 3311, relativamente alla regione Molise, il duplice riferimento all'importo di «11.000,00» milioni di euro è sostituito dal seguente: «11.100,00» milioni di euro.

Art. 11.

1. In attuazione di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2002, il prefetto di Roma è delegato, con funzioni commissariali, all'assunzione di tutti gli interventi e delle iniziative finalizzati ad assicurare lo svolgimento delle manifestazioni in condizioni di massima sicurezza, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313 del 12 settembre 2003, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui alla predetta ordinanza e di quelle previste rispettivamente nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, così come modificata ed integrata dall'ordinanza n. 3247 del 30 ottobre 2002, e n. 3283 del 18 aprile 2003.

2. L'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313/2003, è cosi sostituito: «A fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle finalità di cui alla presente ordinanza, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a far data dall'adozione del presente provvedimento, e fino al 5 o 12 ottobre 2003, una speciale indennità mensile operativa onnicomprensiva, anche del trattamento di lavoro straordinario e con la sola esclusione dell'eventuale trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 200 ore di straordinario festivo e notturno in relazione alle rispettive qualifiche di appartenenza, commisurata ai giorni di effettiva presenza. Per il calcolo dell'indennità a favore del personale estraneo alla pubblica amministrazione si applica il trattamento economico spettante al personale dell'area C3».

3. All'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3313/2003, è aggiunto il seguente ulteriore comma: «2. Per fronteggiare le eccezionali esigenze, anche relative agli aspetti della sicurezza, connesse alla celebrazione della Conferenza intergovernativa che si terrà il giorno 4 ottobre 2003, è autorizzato il superamento del limite massimo di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, da approvarsi successivamente da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri con il decreto di cui all'art. 3, comma 4, della presente ordinanza».

4. Per il perseguimento delle finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3283/2003, il comandante provinciale dei Carabinieri di Roma - Commissario delegato, provvede, oltre che con le deroghe previste all'art. 9 della summenzionata ordinanza n. 3283/2003, anche in deroga agli articoli 10, 15 e 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12.

1. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 3303/2003 le parole «tre esperti» sono soppresse e sostituite dalle seguenti «cinque esperti».

Art. 13.

1. L'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002 è così integrato:

art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche.

2. L'art. 7 delle ordinanze di protezione civile n. 3187 e n. 3188 del 2002 è così integrato:

art. 19, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 14.

1. In relazione alle peculiari situazioni di grave danneggiamento che hanno interessato le grandi imprese, così come individuabili ai sensi della vigente normativa, a seguito degli eventi meteorologici del 23, 24 e 25 gennaio 2003 nella regione Molise, il presidente della regione Molise - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza n. 3268/2003 è autorizzato ad erogare alle medesime imprese un contributo straordinario commisurato all'entità dei danni effettivamente subiti ed accertati, al netto degli indennizzi eventualmente spettanti in presenza di polizze assicurative.

2. I criteri per la determinazione dell'entità del contributo di cui al comma 1 sono stabiliti dal commissario delegato, acquisito il parere favorevole del Ministero delle attività produttive.

3. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili con carattere di generalità in relazione agli eventi calamitosi in questione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11118

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 ottobre 2003.

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica». (Ordinanza n. 3316).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 105 dell'8 maggio 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»;

Considerato che occorre apportare alcune modifiche ed integrazioni agli allegati 2, 3 e 4 dell'ordinanza sopra citata a ragione di riscontrati errori materiali di trascrizione e per assicurare maggiore chiarezza alle disposizioni normative aventi particolari contenuti tecnici;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Agli allegati 2, 3 e 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sono apportate le modifiche di seguito indicate:

ALLEGATO 2: Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici

1) **Pag. 148 – Indice :** dopo il paragrafo *"5.5.4.1 Limiti geometrici"* *"5.5.3.2"* è sostituito con *"5.5.4.2"*

2) **Pag. 150 – Indice:** nell'elenco *"7.9 EDIFICI IN ZONA 4"* va sostituito con *"7.10 EDIFICI IN ZONA 4"*

3) **Pag. 203**: Il titolo del paragrafo *"7.9 Edifici in zona 4"* è sostituito con *"7.10 Edifici in zona 4"*

4) **Pag. 153 – p.to 1:** al secondo rigo la frase *"interventi di adeguamento su edifici esistenti"* è sostituita con *"interventi di adeguamento e miglioramento su edifici esistenti".*

5) **Pag. 153 – p.to 2.4:** a fine pagina *"D.M. 11.3.1998 "* va sostituito con *"D.M. 11.3.1988"*

6) **Pag. 155 – par. 3.2.1:** al quarto rigo del paragrafo dopo le parole *"del territorio nazionale sono"* è aggiunto il seguente periodo: *", salvo più accurate determinazioni, che possono portare a differenze comunque non superiori al 20% :"*

7) **Pag. 156 – par. 3.2.3:** al terzo rigo della pagina la frase *"I valori di TB, TC, TD da assumere per le componenti orizzontali del moto e per le categorie di suolo di fondazione definite al punto 3.1, sono riportati nella Tabella 3.1"* va sostituita come segue *" I valori di TB, TC, TD e S da assumere, salvo più accurate determinazioni, per le componenti orizzontali del moto e per le categorie di suolo di fondazione definite al punto 3.1, sono riportati nella Tabella 3.1.".*

8) **Pag. 157 – par. 3.2.5:** al primo rigo la frase *"elastico di cui al punto 3.2.5"* è sostituita con la seguente *"elastico di cui al punto 3.2.3"*

9) **Pag. 157 – par. 3.2.5:** 2° riga, la frase finale *"come indicato nella successiva parte C delle presenti norme."* è sostituita con la seguente *"come indicato successivamente nelle presenti norme."*

10) **Pag. 157 – fine par. 3.2.5:** la frase *"in cui T_A , T_B , T_C, T_D"* è sostituita con *"in cui T_B , T_C, T_D"*

11) **Pag. 158 – par. 3.3:** nella Tabella 3.4 alle parole "*Magazzini, Archivi*" è aggiunta la parola ", *Scale*". Inoltre il coefficiente ψ_{2i} relativo ai tetti e coperture con neve riportato nella terza riga e nella terza colonna va corretto da "*0.35*" a "*0.2*".

12) **Pag. 159 – par. 3.3:** nella Tabella 3.5 la definizione "*Ultimo piano*" va sostituita con "*Copertura*" (2 correzioni).

13) **Pag. 160 –par. 4.2:** dopo la tabella 4.2, al primo p.to del 3° capoverso, al periodo "*Sono esclusi dal computo dell'altezza eventuali volumi tecnici*" è aggiunto il seguente periodo: "*come torrini delle scale e degli ascensori. Nel caso di copertura a tetto detta altezza va misurata dalla quota d'imposta della falda e, per falde con imposte a quote diverse, dalla quota d'imposta della più alta.*"

14) **Pag. 161 – par. 4.3.1**: al punto g) la parte finale fra parentesi "*(rapporti compresi tra 0.85 e 1.15)*" è sostituita con la seguente: "*(il rapporto fra la resistenza effettiva e quella richiesta calcolata ad un generico piano non deve differire più del 20% dall'analogo rapporto determinato per un altro piano)*".

15) **Pag. 161 – inizio par. 4.5.2:** al 1° rigo la frase "*costruzioni regolari in pianta ai sensi del punto 4.3 anche considerando due modelli piani separati ai sensi del punto 4.4*" deve essere sostituita con "*costruzioni regolari in altezza ai sensi del punto 4.3*".

16) **Pag. 161 – par. 4.5.2**: la frase al primo capoverso "*a condizione che il primo periodo di vibrazione della struttura (T_1)*" è sostituita con la frase "*a condizione che il primo periodo di vibrazione, nella direzione in esame, della struttura (T_1)*".

17) **Pag. 162 – par.4.5.2:** sotto la formula (4.2) la definizione di "$F_h = S_d(T_1)W\lambda$" è sostituita con "$F_h = S_d(T_1)W\lambda/g$"

18) **Pag. 162 – par.4.5.2:** dopo la riga "*λ è un coefficiente pari a 0.85 se l'edificio.... casi.*" è aggiunta la riga: "*g è l'accelerazione di gravità*".

19) **Pag. 162 – par. 4.5.2:** prima della formula 4.3 la frase "*Gli effetti torsionali accidentali di cui al punto 4.4 possono essere considerati*" è sostituita da "*Gli effetti torsionali accidentali di cui al punto 4.4, per edifici aventi massa e rigidezza simmetricamente distribuite in pianta, possono essere considerati*".

20) **Pag. 163 – par. 4.5.4.1:** al primo capoverso la frase "*un sistema di forze orizzontali monotonamente crescenti*" è sostituita da "*un sistema di forze orizzontali che, mantenendo invariati i rapporti relativi fra le forze stesse, vengano tutte scalate in modo da far crescere monotonamente lo spostamento orizzontale di un punto di controllo sulla struttura (es. un punto in sommità dell'edificio),*".

21) **Pag. 163 – par. 4.5.4.2:** all'ultimo capoverso del paragrafo la frase *"Le forze devono essere fatte crescere"* è sostituita con *"L'analisi deve essere spinta"*.

22) **Pag. 163 – par. 4.5.4.2:** Dopo l'ultimo capoverso è aggiunto il periodo ***"Nel caso di** analisi evolutiva si applica la sola distribuzione di forze modali, eventualmente prendendo in considerazione l'effetto di più modi di vibrazione."*.

23) **Pag. 164 – par. 4.5.4.4:** all'ultimo rigo del paragrafo la frase *"Se risulta $q^* \geq 1$ allora"* è sostituita da *"Se risulta $q^* = 1$ allora"* .

24) **Pag. 164 – par. 4.5.4.5**: la frase iniziale *"La configurazione deformata effettiva dell'edificio sotto l'azione sismica di progetto è data dalla forma modale normalizzata Φ moltiplicata per il fattore di scala Γd^*_{max}"* è sostituita con la frase *"Lo spostamento effettivo di risposta dell'edificio risulta pari a Γd^*_{max}"*.

25) **Pag. 167 –par. 4.11.1.5:** il secondo periodo *"Lo spostamento massimo di un eventuale edificio contiguo esistente potrà essere stimato in 1/100 dell'altezza dell'edificio."* è sostituito da *"Lo spostamento massimo di un eventuale edificio contiguo esistente non isolato alla base, in assenza di calcoli specifici, potrà essere stimato in 1/100 dell'altezza dell'edificio."*

26) **Pag. 175 – par. 5.5.3.3**: a fine paragrafo la frase *"Le legature sono costituite da barre di diametro minimo 6 mm, con ganci a 135° prolungati per almeno 10 diametri alle due estremità, da disporsi ad un passo pari alla più piccola delle quantità seguenti:"* è sostituita con la frase *"Esse saranno disposte ad un passo pari alla più piccola delle quantità seguenti:"*.

27) **Pag. 177 - par. 5.6.4:** al primo rigo dopo la virgola la frase *"dovranno adottate"* è corretta in *"dovranno essere adottate"*. **Pag. 182 - par. 6.3.3:** nella tabella 6.1 per i controventi reticolari concentrici in classe di duttilità bassa (seconda colonna) il fattore "4" è sostituito con il fattore "2". **Pag. 187 - punto 6.5.4.4:** nella formula 6.18 il pedice "b" nel termine sottrattivo del numeratore ($M_{b,Sd,G,i}$) e del denominatore ($M_{b,Sd,E,i}$) è sostituito con il pedice "c".

28) **Pag. 191, par. 7.1.1.:** l'ultimo comma *"... si riferiscono alle strutture composte in acciaio e calcestruzzo in zona sismica ed integrano quelle riportate nei capitoli 5 e 6."* è sostituito da *"... si riferiscono alle strutture composte in calcestruzzo e acciaio in zona sismica ed integrano quelle riportate ai punti 5 e 6."*

29) **Pag. 191, par. 7.1.2.:** la parte finale del sesto comma *"... e con riferimento alla sezione 6 delle presenti norme ..."* è sostituita da *"...e con riferimento al punto 7.6 delle presenti norme ..."*

30) **Pag. 191, par. 7.1.2.:** nella parte centrale del settimo comma la frase "... *al punto 7.4 e ai punti 7.7-9..."* è sostituita da "... *al punto 7.4 e ai punti 7.7, 7.8, 7.9 ...*".

31) **Pag. 193, par. 7.5.3.:** nella parte centrale del terzo comma le parole *"... ,individuato nel seguito dal pedice U,Rd, ..."* sono sostituite da *"... ,individuato dal pedice U,Rd, ..."*.

32) **Pag. 194, par. 7.5.4.1.: dopo la** Figura 7.1 la frase *"Nel caso di pannelli d'anima completamente rivestiti di calcestruzzo..."* è sostituita da *"Nel caso di pannelli d'anima in nodi trave colonna completamente rivestiti di calcestruzzo..."*.

33) **Pag. 194, par. 7.5.4.1.:** le parole del primo punto elenco dopo la figura 7.1: *"...è compreso tra 0.6 e 1;"* sono sostituite da: *"...è compreso tra 0.6 e 1.4;"*.

34) **Pag. 194, par. 7.5.4.1.: al**l'ultimo rigo della pagina **le** parole*"...gli spessori della flangia della colonna"* sono sostituite da: *"...gli spessori della flangia e dell'anima della colonna rispettivamente"*.

35) **Pag. 195, par. 7.5.4.1.:** la relazione riportata al terzo comma "$\nu = 0.55[1+2(N_{pl}/N_{pl,Rd})] \leq 1.1$" è sostituita dalla seguente "$\nu = 0.55[1+2(N_{Sd}/N_{pl,Rd})] \leq 1.1$".

36) **Pag. 195, par. 7.5.4.1.:** al quinto rigo la frase *"In presenza di pannelli d'anima parzialmente rivestiti in calcestruzzo irrigiditi..."* è sostituita da *"In presenza di pannelli d'anima irrigiditi in nodi trave-colonna parzialmente rivestiti in calcestruzzo..."*.

37) **Pag. 195, par. 7.5.4.1.:** al settimo rigo la frase *"- l'armatura é disposta secondo quanto indicato al punto 7.6.2"* è sostituita da *"- l'armatura è presente e la connessione a taglio rispetta quanto riportato al punto 7.6.2"*.

38) **Pag. 195, par. 7.5.4.1.:** dopo l'ottava riga inserire le parole *"in aggiunta ai requisiti qui sotto enunciati."*

39) **Pag. 195, par. 7.6.1.:** i valori forniti al terzo rigo della Tabella 7.1. sono così modificati *"10 ε"* diventa *"9 ε"*, *"15 ε"* diventa *"14 ε"*

40) **Pag. 199, par. 7.6.4**: nel quarto comma le parole*"... Tavella 7.1..."* sono sostituite con *"... Tabella 7.1..."*

41) **Pag. 200, par. 7.6.5**: il primo comma *"L'adozione di specifici dettagli d'armatura trasversale, come quelli riportati in Figura 7.6, può ritardare l'innesco dei fenomeni di instabilità locale nelle zone dissipative. I limiti riportati in Tabella 7.1 per le flange possono essere incrementati se le barre longitudinali sono caratterizzate da un interasse longitudinale, s_l, minore della lunghezza netta, c, della flangia, $s_l/c < 1.0$."* è sostituito da *"L'adozione di specifici dettagli d'armatura trasversale, come quelli riportati in Figura 7.6.b, può ritardare l'innesco dei fenomeni di instabilità locale nelle zone dissipative. I limiti riportati in Tabella 7.1 per le flange possono essere incrementati se tali barre sono caratterizzate da un interasse longitudinale, s_l, minore della lunghezza netta, c, della flangia, $s_l/c < 1.0$."*

42) **Pag. 200, par. 7.6.5**: al secondo comma la frase*"... i limiti di Tabella 7.3..."* è sostituita da *"... i limiti di Tabella 7.1..."*

43) **Pag. 200, par. 7.6.5**: al quarto comma la frase *"... indicate in Figura 7.6.a ..."* è sostituita da *"... indicate in Figura 7.6.b ..."*

44) **Pag. 200, par. 7.6.5**: al settimo comma la frase *"... di almeno 20 mm e non inferiore a 40 mm."* è sostituita da *"... di almeno 20 mm e non superiore a 40 mm."*

45) **Pag. 203, par. 7.9.3**: la frase *"... le prescrizioni di cui al punto 6.5.6.5 e 6 considerando la..."* è sostituita da *"... le prescrizioni di cui ai punti 6.5.6.5 e 6.5.6.6 considerando la..."*

46) **Pag. 203, par. 7.9.3**: la frase *"...di cui al punto 7.6 e alla Istruzioni CNR..."* è sostituita da *"...di cui al punto 7.6 e alle Istruzioni CNR..."*

47) Pag. 204 – par. 8.1.2: all'ultimo punto elenco, "f_{bhk}" è sostituito da con "$\bar{f}_{bk}$"

48) **Pag. 205 – par. 8.1.5.2:** Sesta riga dall'alto, la frase *"In alternativa, gli elementi di trave in muratura, che connettono pareti diverse......vengano effettuate anche su tali elementi"* è sostituita da *"In alternativa, gli elementi di accoppiamento fra pareti diverse, quali travi o cordoli in cemento armato e/o travi in muratura (qualora efficacemente ammorsate alle pareti), potranno essere considerati nel modello, a condizione che le verifiche di sicurezza vengano effettuate anche su tali elementi. Per gli elementi di accoppiamento in muratura si seguiranno i criteri di verifica di cui ai punti 8.1.6, 8.2.2 e 8.3.2. Per elementi di accoppiamento in cemento armato si seguiranno i criteri di cui al punto 5.4.6, considerando efficaci per l'accoppiamento elementi aventi altezza almeno pari allo spessore del solaio."*

49) **Pag. 205 – par. 8.1.5.2:** al settimo rigo la frase *"In tal caso l'analisi verrà effettuata utilizzando modelli a telaio"* è sostituita da *"In tal caso l'analisi potrà essere effettuata utilizzando modelli a telaio"*.

50) **Pag. 205 – par. 8.1.5.4:** il 1° capoverso *"La modellazione della struttura verrà effettuata secondo quanto indicato nel caso di analisi statica lineare"* è sostituito da *"La modellazione della struttura potrà essere effettuata secondo quanto indicato nel caso di analisi statica lineare ovvero utilizzando modelli non lineari più sofisticati purché adeguatamente documentati. L'analisi dovrà essere effettuata utilizzando almeno due distinte distribuzioni di forze orizzontali, applicate ai baricentri delle masse a ciascun piano: una distribuzione di forze proporzionali alle masse; una distribuzione di forze proporzionali a quelle da utilizzarsi per l'analisi statica lineare (punto 4.5.2)"*

51) **Pag. 205 – par. 8.1.5.4:** nella definizione dello stato limite di danno la frase *"al punto di massima forza"* è sostituita da *"al raggiungimento della massima forza"*.

52) **Pag. 205 – par. 8.1.5.5:** la frase *"Si applica integralmente il punto 4.5.5"* è sostituita da *"Si applica integralmente il punto 4.5.5 facendo uso di modelli meccanici non lineari di comprovata e documentata efficacia nel riprodurre il comportamento dinamico e ciclico della muratura"*.

53) **Pag. 206 – par. 8.1.6:** al primo capoverso della pagina, la frase *"definizione di edificio semplice (punto 8.1.10)"* è corretta in *"definizione di edificio semplice (punto 8.1.9)"*.

54) **Pag. 206 – par. 8.1.9:** al secondo comma, la frase *"due pareti di larghezza non inferiore al 30 % della larghezza dell'edificio"* è corretta in *"due pareti di lunghezza, al netto delle aperture, non inferiore al 30 % della larghezza dell'edificio"*.

55) **Pag. 207 – par. 8.2.2.1:** Tutto il paragrafo è sostituito con il seguente:

"La verifica a pressoflessione di una sezione di un elemento strutturale si effettuerà confrontando il momento agente di calcolo con il momento ultimo resistente calcolato assumendo la muratura non reagente a trazione ed una opportuna distribuzione non lineare delle compressioni. Nel caso di una sezione rettangolare tale momento ultimo può essere calcolato come:

$$M_u = (l^2\, t\, \sigma_o / 2)\,(1 - \sigma_0 / 0.85\, f_d) \qquad (8.2)$$

dove: M_u *è il momento corrispondente al collasso per pressoflessione*
l *è la larghezza complessiva della parete (inclusiva della zona tesa)*
t *è lo spessore della zona compressa della parete*
σ_0 *è la tensione normale media, riferita all'area totale della sezione (=* P/lt*, con* P *forza assiale agentepositiva se di compressione). Se* P *è di trazione,* $M_u = 0$
$f_d = f_k / \gamma_m$ *è la resistenza a compressione di calcolo della muratura*

In caso di analisi statica non lineare lo spostamento ultimo potrà essere assunto pari allo 0.8% dell'altezza del pannello."

56) **Pag. 207 – par. 8.2.2.2:** al 5° rigo, *"D.M. 20.11.97"* è corretto in *"D.M. 20.11.87"*

57) **Pag. 207 – par. 8.2.2.2:** nella formula (8.3) e in tutte le righe seguenti del paragrafo *D'* è sostituito con *l'*.

58) **Pag. 207 – par. 8.2.2.2:** alla fine del paragrafo le parole *"0.065 f_{bk}, dove f_{bk}"* sono sostituite con *"1.4 $\bar{f}_{bk}$, dove $\bar{f}_{bk}$"*

59) **Pag. 208 – par. 8.3.2.2:** la formula (8.5) è sostituita con *"$V_{t,M} = d\ t\ f_{vk} / \gamma_M$"* e la frase *"D' è la larghezza della parte compressa della parete"* è sostituita da *"d è la distanza tra il lembo compresso e il baricentro dell'armatura tesa"* .

60) **Pag. 208 – par. 8.3.2.2:** all'ultima riga della pagina la frase *"calcolando la tensione normale media (indicata con σ_n nel DM citato) sulla parte compressa della sezione (σ_n = P/D't)"* è sostituita da *"calcolando la tensione normale media (indicata con σ_n nel DM citato) sulla sezione lorda di larghezza d (σ_n = P/dt)"*.

61) **Pag. 209 – par. 8.3.2.2:** alla terza riga dall'alto la frase*"A_{sw} è l'area dell'armatura perpendicolare alla direzione della forza applicata per ciascun livello"* è sostituita da " *A_{sw} è l'area dell'armatura a taglio disposta in direzione parallela alla forza di taglio, con passo s misurato ortogonalmente alla direzione della forza di taglio"*.

62) **Pag. 209 – par. 8.3.2.2:** nella definizione di "f_d" le parole *"quindi in generale per una parete sollecitata da forze orizzontali, nella direzione parallela ai letti di malta"* sono soppresse.

63) **Pag. 211 – par. 10.2**:
la definizione *"E_c : Modulo di compressibilità assiale valutato come* $\boldsymbol{E_c = (1/(6GS_1^2)+4/(3E_b))^{-1}}$" è sostituita da *"$E_c$: Modulo di compressibilità assiale valutato (in MPa) come* $\boldsymbol{E_c = (1/(6G_{din}S_1^2)+4/(3E_b))^{-1}}$*;*

64) **Pag. 215 – par. 10.4.3:** al 1° capoverso 5° rigo la frase "*... Nel seguito si tratteranno essenzialmente dispositivi caratterizzati da una riduzione della rigidezza, ma con forza sempre crescente, al crescere del carico, i cui ...*" è sostituita con la seguente: "*... Nel seguito si tratteranno essenzialmente dispositivi caratterizzati da una riduzione della rigidezza, ma con forza sempre crescente, al crescere dello spostamento, i cui ...*".

65) **Pag. 215 – par. 10.4.3:** alla quartultima riga la definizione di "$K_2 = F_2/d_2$" è sostituita con la seguente: "$K_2 = (F_2 - F_1)/(d_2 - d_1)$"

66) **Pag. 216 – par. 10.4.3:** il 1° capoverso *"Le curve caratteristiche dei dispositivi non lineari, valutate nel terzo ciclo di carico e in corrispondenza degli spostamenti* d_1 *e* d_2*, potranno accusare, nell'ambito della singola fornitura e rispetto al valore di progetto, variazioni che non possono superare un valore massimo del ± 15% ed un valore medio del ± 5%."* è soppresso.

67) **Pag. 216 – Fig. 10.2:** nella figura "F_{ma}" è sostituito con "F_{max}" ed "E_D" è sostituito con "E_d"

68) **Pag. 217 – par. 10.4.4.:** al 3° capoverso la frase *"almeno 10 cicli di carico e scarico."* è sostituita con *"almeno 10 cicli."*

69) **Pag. 217 – par. 10.4.4.:** al 4° capoverso la frase *"le curve caratteristiche, nei cicli successivi al primo, valutate nel terzo ciclo di carico e in corrispondenza degli spostamenti* d_1 *e* d_2*,"* è sostituita con *"le curve caratteristiche, nei cicli successivi al primo, valutate nel terzo ciclo di carico,"*

70) **Pag. 217 – par. 10.4.5**: al terz'ultimo capoverso la frase *"I dispositivi a comportamento visco-elastico devono inoltre essere in grado di sopportare, sotto spostamento massimo impresso pari a 1,2* d_2*, almeno 10 cicli di carico e scarico"* è sostituita con *"I dispositivi a comportamento lineare o quasi lineare devono inoltre essere in grado di sopportare, sotto spostamento massimo impresso pari a 1,2* d_2*, almeno 10 cicli di carico e scarico"*

71) **Pag. 218 – par. 10.5.3**: il 1° capoverso del paragrafo,

- *"Le strutture del piano di posa degli isolatori e del piano su cui appoggia la struttura in elevazione devono essere dimensionate in modo da assicurare un comportamento rigido nel piano suddetto, nonchè dotate di rigidezza adeguata anche in direzione ortogonale al loro piano, così da limitare gli effetti di spostamenti sismici differenziali; "*

è sostituito dal seguente:

- *"Le strutture del piano di posa degli isolatori e del piano su cui appoggia la sovrastruttura devono essere dimensionate in modo da assicurare un comportamento rigido nel piano suddetto, così da limitare gli effetti di spostamenti sismici differenziali;"*

72) **Pag. 218 – par. 10.6.1:** alla fine del 1° capoverso del paragrafo, dopo le parole "..T=4s." è aggiunta la frase: *"Gli spettri di progetto allo stato limite di danno si ottengono dividendo le ordinate spettrali per 2.5."*

73) **Pag. 219 – par. 10.6.2:** al 3° capoverso (2° rigo) il termine "T_i" è sostituito con "T_{is}" (due correzioni)

74) **Pag. 220 – par. 10.7.3**: le lettere dell'elenco *"e), f), g)"* sono sostituite con *"a), b), c)"*.

75) **Pag. 221 – par. 10.7.4**: nella formula (10.3) il termine "ξ_{esiff}" è sostituito con "ξ_{esi}"

76) **Pag. 222 – par. 10.7.6:** al penultimo rigo il simbolo" □ eff" è corretto in "ξ_{eff}"

77) **Pag. 222 – par. 10.8.2**: il simbolo "□ u / □1" è corretto in "α_u / α_1" (due correzioni)

78) **Pag. 223 – par. 10.10:** il 4° capoverso del paragrafo,

- *"con riferimento a quanto indicato nei precedenti par.* ***3.5*** *e* ***3.6*** *devono essere acquisiti dal collaudatore i documenti di origine, forniti dal produttore, unitamente ai certificati relativi alle prove sui materiali ed alla qualificazione dei dispositivi, nonché i certificati relativi alle prove di accettazione in cantiere disposte dalla Direzione dei Lavori;*

dev'essere sostituito dal seguente:

- *"devono essere acquisiti dal collaudatore i documenti di origine, forniti dal produttore, unitamente ai certificati relativi alle prove sui materiali ed alla qualificazione dei dispositivi, nonché i certificati relativi alle prove di accettazione in cantiere disposte dalla Direzione dei Lavori;"*

79) **Pag. 224 – par. 11.1:** dopo il punto d), è inserito il seguente capoverso *"Una variazione dell'altezza dell'edificio, resa necessaria per l'abitabilità degli ambienti, a norma dei regolamenti edilizi, sempre che resti immutato il numero di piani, non deve essere considerata sopraelevazione o ampliamento; in tal caso non è obbligatorio l'intervento di adeguamento sismico, sempre che non ricorra nessuna delle altre tre condizioni elencate ai punti b), c) e d) precedenti. In particolare occorrerà documentare che gli interventi conseguenti alla variazione di altezza non abbiano portato ad un incremento dei carichi superiore al 20% e siano comunque in grado di far conseguire all'edificio un maggior grado di sicurezza rispetto alle azioni sismiche."*.

80) **Pag. 224 – par. 11.1:** nel terzultimo capoverso la frase *"consentire un miglioramento controllato della vulnerabilità"* è sostituita con la seguente *"consentire, per gli interventi di adeguamento, un miglioramento controllato della vulnerabilità"*; nello stesso capoverso, la frase *"da considerare per i tre stati limite sotto definiti"* è sostituita con *"da considerare per i diversi stati limite"*.

81) **Pag. 224 – par. 11.1:** nel penultimo capoverso la frase *"in quanto incompatibile con le esigenze di tutela e di conservazione del bene culturale"* è sostituita con la seguente *"nei casi in cui ciò comporti l'esecuzione di interventi incompatibili con le esigenze di tutela e di conservazione del bene culturale"*.

82) **Pag. 230 – par. 11.2.5.4:** al secondo rigo la frase *"limitazioni indicate nella Tabella 1"* è sostituita da *"limitazioni indicate nella Tabella 11.1"*

83) **Pag. 231 – par. 11.2.6.1:** al secondo punto dell'elenco la frase *"i cui valori sono dati nei capitoli relativi alle diverse tipologie strutturali"* è sostituita con *"i cui valori sono rispettivamente pari a γ_{Rd} = 1,20 per le strutture in cemento armato (punto 5.4.1.1) e γ_{Rd} = 1,50 per le strutture in muratura (punto 8.1.7). I valori da adottare per le strutture prefabbricate in cemento armato sono contenuti per i diversi casi di interesse ai punti 5.7.4.1 e 5.7.4.2. Nel caso di strutture in acciaio, il fattore γ_{Rd} è pari al coefficiente s definito nei punti 6.5.3.1 e 6.5.3.3"*

84) **Pag. 237 – par. 11.5.2.1:** nel secondo capoverso, la frase "*comprende il rilievo dei principali elementi strutturali resistenti a taglio, piano per piano, ed una stima …*" è sostituita con la seguente "*comprende il rilievo dei principali elementi strutturali resistenti a taglio, piano per piano, delle volte in muratura ed una stima …*".

85) **Pag. 237 – par. 11.5.2.1:** nel terzo capoverso, la frase "*comprende il rilievo completo, piano per piano, di tutti gli elementi in muratura, il rilievo dell'andamento …*" è sostituita con la seguente "*comprende il rilievo completo, piano per piano, di tutti gli elementi in muratura, il rilievo delle volte e della loro tipologia, il rilievo dell'andamento …*"

86) **Pag. 237 – par. 11.5.2.1:** l'ultima frase del paragrafo "*L'effettiva rigidezza dei solai dovrà essere verificata sperimentalmente per campione*" è soppressa.

87) **Pag. 237 – par. 11.5.2.2:** dopo il punto e) sono aggiunti i seguenti: "*f) tipologia e qualità della muratura (a un paramento, a due o più paramenti, con o senza collegamenti trasversali), eseguita in mattoni o in pietra (regolare, irregolare); g) presenza e rappresentazione dell'eventuale quadro fessurativo*".

88) **Pag. 237 – par. 11.5.2.2:** nell'ultimo capoverso, la frase "*L'esame degli elementi di cui ai punti a) e b) …*" è sostituita con "*L'esame degli elementi di cui ai punti a), b) e f) …*".

89) **Pag. 238 – par. 11.5.2.3:** nel primo capoverso, la frase "*La misura delle caratteristiche meccaniche della muratura si ottiene mediante esecuzione di prove, in situ o in laboratorio su elementi prelevati dalle strutture dell'edificio. Le prove possono in generale comprendere l'utilizzo di martinetti piatti in combinazione con prove di resistenza a taglio dei letti di malta, prove di compressione diagonali su pannelli e prove combinate di compressione verticale e taglio. Metodi di prova non distruttivi possono essere impiegati …*" è sostituita con la seguente "*La qualità della muratura dovrà essere verificata: a) in situ, mediante il rilievo della tessitura muraria in superficie ed in sezione (mediante piccoli scassi); b) in laboratorio mediante la caratterizzazione di malte, pietre e/o mattoni prelevati in situ. La misura delle caratteristiche meccaniche della muratura si ottiene mediante esecuzione di prove, in situ o in laboratorio su elementi prelevati dalle strutture dell'edificio. Le prove possono in generale comprendere l'utilizzo della prova con doppio martinetto piatto, prove di compressione diagonale su pannelli e prove combinate di compressione verticale e taglio. Metodi di prova non distruttivi (prove soniche, radar, ecc.) possono essere impiegati …*".

90) **Pag. 240 – par. 11.5.9 (diventato 11.5.10):** aggiungere il seguente ulteriore punto all'elenco: "*g) Le murature non siano a sacco o a doppio paramento, ed in generale di cattiva qualità e scarsa resistenza (es. muratura in foratoni, o con spessori chiaramente insufficienti)*".

91) **Pag. 240 – par.11.5.8.1:** la frase al primo rigo "*con i coefficienti parziali di sicurezza di cui alla tabella 1.6*" dev'essere corretta in "*con i coefficienti parziali di sicurezza di cui alla tabella 11.6*"

92) **Pag. 240**: il titolo del paragrafo "*11.5.9 Edifici semplici*" dev'essere corretto in "*11.5.10 Edifici semplici*"

93) **Pag. 241 – All. 10A**: la parte iniziale del paragrafo "*Avendo indicato con:* $\gamma_C = 1{,}5V/(S_1 G_{din} A_r)$ *la deformazione di taglio dell'elastomero prodotta dalla compressione, dove:*

- E_c *modulo di compressibilità assiale valutato (in MPa) come* $E_c = (1/(6GS_1^2)+4/(3E_b))^{-1}$;
- G *modulo di taglio statico dell'elastomero;*
- *……*"

è sostituita dalla seguente:

"*Avendo indicato con:*

- $\gamma_C = 1{,}5V/(S_1 G_{din} A_r)$ *la deformazione di taglio dell'elastomero prodotta dalla compressione;*
- E_c *modulo di compressibilità assiale valutato (in MPa) come* $E_c = (1/(6G_{din}S_1^2)+4/(3E_b))^{-1}$;
- G_{din} *modulo di taglio dinamico dell'elastomero;*
- *……*"

94) **Pag. 241 – All. 10A**: la definizione *"S_1 fattore di forma primario, definito al punto **3.6.1.**"* dev'essere sostituita con la seguente *"S_1 fattore di forma primario, definito al punto **10.4.1**"*

95) **Pag. 241 – All. 10A**: la definizione "$V_{cr} = G A_r S_1 b_{min}/t_e$" dev'essere sostituita con la seguente "$V_{cr} = G_{din} A_r S_1 b_{min}/t_e$"

96) **Pag. 241 – All. 10A**: la frase *"Gli isolatori in elastomero ed acciaio debbono soddisfare alle verifiche di seguito elencate"* è sostituita con la seguente *"Gli isolatori in elastomero ed acciaio debbono soddisfare le verifiche di seguito elencate"*

97) **Pag. 241 – All. 10A**: nella verifica di **"Deformazione di taglio massima degli isolatori"** la parola iniziale *"Deve …"* è sostituita con *"Devono …"*

98) **Pag. 243 – All. 10.B – par. 10.B.1**: nelle definizione delle **"Prove di accettazione sui dispositivi"** il primo capoverso:

"Le prove di accettazione sui dispositivi, che saranno effettuate con le modalità già viste per le prove di qualificazione e si riterranno superate se i risultati ottenuti non differianno da quelli delle prove di qualificazione di oltre il ± 10%, sono le seguenti:"

è sostituito dal seguente:

"Le prove di accettazione sui dispositivi, che saranno effettuate con le modalità già viste per le prove di qualificazione e si riterranno superate se i risultati ottenuti soddisfano i limiti sotto specificati e se il modulo G non differisce da quello delle prove di qualificazione di oltre il ± 10%, sono le seguenti:"

99) **Pag. 244 – All. 10.B – par. 10.B.3**: nel paragrafo **"Prove di qualificazione sui dispositivi"** al 3° punto elenco la frase del terzo rigo *"… stato limite di danno …"* è sostituita con *"… stato limite ultimo …"*

100) **Pag. 245 – All. 10.B – par. 10.B.4**: nel paragrafo **"Prove di qualificazione sui dispositivi"** al 2° punto elenco la frase del terzo rigo del capoverso *"… stato limite di danno …"* è sostituita con *"… stato limite ultimo …"*

ALLEGATO 3: Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti

101) **Pag. 255 – par. 5.2.1:** al quarto rigo del paragrafo dopo le parole *"del territorio nazionale sono:"* sono aggiunte le seguenti *", salvo più accurate determinazioni, che possono portare a differenze comunque non superiori al 20% :"*

102) **Pag. 255 – par. 5.2.3:** l'ultima frase della pagina *"I valori di TB, TC, TD da assumere per le componenti orizzontali del moto e per le categorie di suolo di fondazione definite al punto 5.1, sono riportati nella Tabella 2"* è sostituita da *" I valori di TB, TC, TD e S da assumere, salvo più accurate determinazioni, per le componenti orizzontali del moto e per le categorie di suolo di fondazione definite al punto 5.1, sono riportati nella Tabella 2."*.

103) **Pag. 257 – par. 5.2.6:** a fine pagina la frase *"in cui T_A , T_B , T_C, T_D sono definiti in tab. 2.1"* è sostituita da *"in cui T_B , T_C, T_D sono definiti in tabella 2"*

104) **Pag. 258 – par. 5.2.6:** a fine paragrafo la frase *"in cui T_A , T_B , T_C, T_D sono definiti in tab. 3.1"* è sostituita da *"in cui T_B , T_C, T_D sono definiti in tabella 3"*

105) **Pag. 261 – par. 7.1.2:** la formula (20) è sostituita da : $r_{ij} = \frac{0{,}02 \cdot (1+\rho) \cdot \rho^{3/2}}{(1-\rho^2)^2 + 0{,}01\rho \cdot (1+\rho)^2}$

106) **Pag. 271 – par. 9.2:**
la definizione *"E_c : Modulo di compressibilità assiale valutato come* $E_c = (1/(6GS_1^2)+4/(3E_b))^{-1}$*"* è sostituita da *"$E_c$: Modulo di compressibilità assiale valutato (in MPa) come* $E_c = (1/(6G_{din}S_1^2)+4/(3E_b))^{-1}$;

107) **Pag. 274 – par. 9.4.3:** al 1° capoverso la frase "… *Nel seguito si tratteranno essenzialmente dispositivi caratterizzati da una riduzione della rigidezza, ma con forza sempre crescente, al crescere del carico, i cui …"* è sostituita con la seguente: *"… Nel seguito si tratteranno essenzialmente dispositivi caratterizzati da una riduzione della rigidezza, ma con forza sempre crescente, al crescere dello spostamento, i cui …"*.

108) **Pag. 275 – par. 9.4.3:** la definizione di *"$K_2 = F_2/d_2$"* è sostituita con la seguente: *"$K_2 = (F_2 - F_1)/(d_2 - d_1)$"*

109) **Pag. 275 – par. 9.4.3:** la frase *"Le curve caratteristiche dei dispositivi non lineari, valutate nel terzo ciclo di carico e in corrispondenza degli spostamenti* $\mathbf{d_1}$ *e* $\mathbf{d_2}$*, potranno accusare, nell'ambito della singola fornitura e rispetto al valore di progetto, variazioni che non possono superare un valore massimo del ± 15% ed un valore medio del ± 5%."* è soppressa.

110) **Pag. 276 – Fig. 2:** nella figura "F_{ma}" è sostituito con "F_{max}" e "E_D" è sostituito con "E_d"

111) **Pag. 276 – par. 9.4.4.:** al penultimo capoverso la frase *"almeno 10 cicli di carico e scarico."* è sostituita con la seguente *"almeno 10 cicli."*.

112) **Pag. 276 – par. 9.4.4.:** all'ultimo capoverso la frase *"le curve caratteristiche, nei cicli successivi al primo, valutate nel terzo ciclo di carico e in corrispondenza degli spostamenti* $\mathbf{d_1}$ *e* $\mathbf{d_2}$*,"* è sostituita con la seguente *"le curve caratteristiche, nei cicli successivi al primo, valutate nel terzo ciclo di carico,"*

113) **Pag. 277 – par. 9.4.5**: al terz'ultimo capoverso la frase *"I dispositivi a comportamento visco-elastico devono inoltre essere in grado di sopportare, sotto spostamento massimo impresso pari a 1,2* $\mathbf{d_2}$*, almeno 10 cicli di carico e scarico"* è sostituita con la seguente: *"I dispositivi a comportamento lineare o quasi lineare devono inoltre essere in grado di sopportare, sotto spostamento massimo impresso pari a 1,2* $\mathbf{d_2}$*, almeno 10 cicli di carico e scarico"*

114) **Pag. 278 – par. 9.6.1:** alla fine del 1° capoverso del paragrafo dopo le parole " T=4s." è aggiunta la frase: *"Gli spettri di progetto allo stato limite di danno si ottengono dividendo le ordinate spettrali per 2.5."*

115) **Pag. 278 – par. 9.6.2:** al 3° capoverso (2° rigo) il termine "T_i" è sostituito con "T_{is}" (due correzioni)

116) **Pag. 283 – par. 9.10:** il 4° capoverso del paragrafo,

- *"con riferimento a quanto indicato nei precedenti par.* ***3.5*** *e* ***3.6*** *devono essere acquisiti dal collaudatore i documenti di origine, forniti dal produttore, unitamente ai certificati relativi alle prove sui materiali ed alla qualificazione dei dispositivi, nonché i certificati relativi alle prove di accettazione in cantiere disposte dalla Direzione dei Lavori;"*

è sostituito dal seguente:

- *"devono essere acquisiti dal collaudatore i documenti di origine, forniti dal produttore, unitamente ai certificati relativi alle prove sui materiali ed alla qualificazione dei dispositivi, nonché i certificati relativi alle prove di accettazione in cantiere disposte dalla Direzione dei Lavori;"*

ALLEGATO 4: Norme tecniche per il progetto sismico di opere di fondazione e di sostegno dei terreni

117) **Pag. 285:** Nell'indice dell'allegato 4 correggere al p.to 4 la parola *"TERRNI"* in *"TERRENI"*

118) **Pag. 286 – par. 2.2:** la formula riportata dopo il terzo capoverso "$F_H = \pm 0{,}5 \cdot S\, a_g \cdot W$" è sostituita da "$F_H = \pm 0{,}5 \cdot S\, a_g \cdot W/g$".

119) **Pag. 286 – par. 2.2:** a fine pagina nella definizione dei valori di S_T il simbolo "□" è sostituito da "=" (3 correzioni)

120) **Pag. 290 – par. 4.4.2:** la formula che definisce il coefficiente sismico orizzontale (k_h), riportata prima dell'ultimo capoverso della pagina, "$k_h = S\, a_g/r$" è sostituita da "$k_h = S \cdot (a_g/g)/r$".

121) **Pag. 291– par. 4.4.3:** Le formule (7) e (9) per il calcolo della spinta attiva e passiva, sono sotituite come segue:

Per stati di spinta attiva:

$$\beta \le \phi - \theta: \qquad K = \frac{\mathrm{sen}^2(\psi + \phi - \theta)}{\cos\theta\, \mathrm{sen}^2\psi\, \mathrm{sen}(\psi - \theta - \delta)\left[1 + \sqrt{\dfrac{\mathrm{sen}(\phi + \delta)\,\mathrm{sen}(\phi - \beta - \theta)}{\mathrm{sen}(\psi - \theta - \delta)\,\mathrm{sen}(\psi + \beta)}}\right]^2} \qquad (7)$$

Per stati di spinta passiva (resistenza a taglio nulla tra terreno e muro):

$$K = \frac{\mathrm{sen}^2(\psi + \phi - \theta)}{\cos\theta\, \mathrm{sen}^2\psi\, \mathrm{sen}(\psi + \theta)\left[1 - \sqrt{\dfrac{\mathrm{sen}\,\phi\, \mathrm{sen}(\phi + \beta - \theta)}{\mathrm{sen}(\psi + \beta)\,\mathrm{sen}(\psi + \theta)}}\right]^2} \qquad (9)$$

122) **Pag. 293 – par. 4.4.3:** la formula (15) "$\Delta P_d = a\, s\, \gamma\, H^2$" sostituita da "$\Delta P_d = (a_g/g)\, S\, \gamma\, H^2$"

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A11117

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 27 maggio 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Trisenox (arsenico tiossido)» autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto UAC/C/n. 239/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Trisenox (arsenico tiossido)» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/02/204/001 1 mg/ml concentrato per infusione endovenosa 10 fiale 10 ml uso endovenoso.

Titolare A.I.C.: CELL Therapeutics UK Ltd.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la decisione della Commissione europea del 5 marzo 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trisenox (arsenico tiossido)»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta dell'11/12 febbraio 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Trisenox (arsenico tiossido)» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale TRISENOX ARSENICO TIOSSIDO nella confezione indicata viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

1 mg/ml concentrato per infusione endovenosa 10 fiale 10 ml uso endovenoso - A.I.C. n. 035712013/E (in base 10) - 121V07 (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Trisenox (arsenico tiossido)» è classificata come segue:

1 mg/ml concentrato per infusione endovenosa 10 fiale 10 ml uso endovenoso;

A.I.C. n. 035712013/E (in base 10) - 121V07 (in base 32);

classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della salute i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento per la tutela della salute umana, della sanità pubblica veterinaria e dei rapporti internazionali - Direzione generale della valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 27 maggio 2003

Il dirigente generale: MARTINI

03A11069

DECRETO 23 settembre 2003.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Enbrel» etanercept autorizzata con procedura centralizzata europea. (Decreto/C/n. 249/2003).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Enbrel - etanercept» autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/126/003 25 mg polvere e solvente iniettabile 4 flaconi + 4 siringhe preriempite senza ago fisso uso sottocutaneo.

Titolare A.I.C.: Wyeth Europa Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE
DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003, n. 129, recante il regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Vista la decisione della Commissione europea del 30 maggio 2002 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Enbrel» etanercept;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la sostituzione della confezione 25 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini + 4 siringhe preriempite 1 ml uso sottocutaneo con quella da 25 mg polvere e solvente iniettabile 4 flaconi + 4 siringhe preriempite senza ago fisso uso sottocutaneo alle stesse condizioni;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996 secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il parere espresso nella seduta del 6/7 maggio 2003 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Enbrel» etanercept debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ENBREL - etanercept nella confezione sottoindicata è classificata alle stesse condizioni e in sostituzione della confezione da 25 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile 4 flaconcini + 4 siringhe preriempite 1 ml uso sottocutaneo, come segue:

25 mg polvere e solvente iniettabile 4 flaconi + 4 siringhe preriempite senza ago fisso uso sottocutaneo;

A.I.C. n. 034675037/E (in base 10) - 1126BX (in base 32);

classe «H - RR»;

prezzo ex factory (IVA esclusa) 510,26 euro;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) 842,13 euro.

Art. 2.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza in etichetta.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della salute - Dipartimento dell'innovazione - Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 23 settembre 2003

Il direttore generale: MARTINI

03A11068

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 22 settembre 2003.

Determinazione dell'aumento delle tariffe di facchinaggio nella provincia di Pesaro-Urbino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESARO E URBINO

Vista la legge n. 628/1961 recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, relativo al «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che ha semplificato le procedure amministrative di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini di cui all'art. 121 T.U.L.P.S. adottato con decreto rettorale 18 giugno 1931, n. 773, abrogando l'intera disciplina prevista dalla legge 3 maggio 1955, n. 407;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, citato, concernente l'attribuzione alla direzione provinciale del lavoro delle funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per i lavori di facchinaggio (funzioni precedentemente svolte dalle commissioni provinciali per la disciplina dei lavori di facchinaggio soppresse ai sensi dell'art. 3 del citato decreto);

Visto il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo sottoscritto in data 2 luglio 1993;

Vista la circolare ministeriale della Direzione generale dei rapporti di lavoro n. V/25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 inerente al regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di facchinaggio;

Vista la circolare ministeriale della Direzione generale dei rapporti di lavoro n. 39 del 18 marzo 1997 in materia di lavori di pulizia e facchinaggio e autorizzazioni appalti ai sensi della lettera *G)*, art. 5, legge n. 1369/1960;

Visto il precedente decreto in materia n. 7 dell'8 luglio 1997, emanato dalla direzione provinciale del lavoro di Pesaro Urbino;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo, nella riunione tenutasi presso la Direzione provinciale del lavoro di Pesaro Urbino il giorno 27 agosto 2003;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle vigenti tariffe;

Considerati i seguenti indicatori economici:

1) indici ISTAT del costo della vita per il periodo dal luglio 1997 al luglio 2003;

2) il tasso di inflazione programmato per l'anno 2003;

3) la percentuale di differenziale IRAP;

Decreta

di determinare l'aumento delle tariffe per i lavori di facchinaggio nella misura del 17% rispetto a quelle in vigore dal 10 luglio 1997 e di portare pertanto la tariffa oraria minima per i lavori in economia a € 16,01.

Il nuovo tariffario per lavori di facchinaggio — i cui importi sono da considerarsi valori minimi inderogabili — risulta stabilito come da prontuario allegato con validità per il biennio 2003/2004.

Pesaro, 22 settembre 2003

Il direttore provinciale: DAMIANI

ALLEGATO

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PESARO

	Prodotti alimentari	precedente		% +	incremento	totale in £.	totale in €
1	merci alla rinfusa	L. 664	al Q.le	17%	L. 113	L. 777	€ 0,40
2	merci in sacchi	L. 895	al Q.le	17%	L. 152	L. 1.047	€ 0,54
3	merci in casse	L. 898	al Q.le	17%	L. 153	L. 1.051	€ 0,54
4	merci in barili o fusti	L. 1.033	al Q.le	17%	L. 176	L. 1.209	€ 0,62
5	agrumi, frutta, verdura alla rinfusa con incestinatura	L. 1.487	al Q.le	17%	L. 253	L. 1.740	€ 0,90
6	dolciumi e scatolame in genere	L. 1.913	al Q.le	17%	L. 325	L. 2.238	€ 1,16
7	agrumi, frutta, verdura imballati o incestinati	L. 1.120	al Q.le	17%	L. 190	L. 1.310	€ 0,68
8	zucchero in pacchi o in sacchi	L. 915	al Q.le	17%	L. 156	L. 1.071	€ 0,55

	Prodotti agricoli	precedente		% +	incremento	totale in £.	totale in €
9	granone, avena,orzo e altri cereali, farina e miscela per uso zootecnico alla rinfusa	L. 480	al Q.le	17%	L. 82	L. 562	€ 0,29
10	idem in sacchi	L. 671	al Q.le	17%	L. 114	L. 785	€ 0,41
11	barababietole	L. 324	al Q.le	17%	L. 55	L. 379	€ 0,20
12	foraggi, paglia, crini, vegetali in balle	L. 991	al Q.le	17%	L. 168	L. 1.159	€ 0,60
13	sansa vergine o esausta	L. 560	al Q.le	17%	L. 95	L. 655	€ 0,34
14	polpe secche	L. 814	al Q.le	17%	L. 138	L. 952	€ 0,49

	Materiale da costruzione	precedente		% +	incremento	totale in £.	totale in €
15	legname da lavoro in genere	L. 1.286	al Q.le	17%	L. 219	L. 1.505	€ 0,78
16	tronchi e travi	L. 1.286	al Q.le	17%	L. 219	L. 1.505	€ 0,78
17	compensato	L. 1.534	al Q.le	17%	L. 261	L. 1.795	€ 0,93
18	mattoni ripieni	L. 486	al Q.le	17%	L. 83	L. 569	€ 0,29
19	mattoni refrattari	L. 664	al Q.le	17%	L. 113	L. 777	€ 0,40
20	mattoni forati, tegole e affini	L. 1.033	al Q.le	17%	L. 176	L. 1.209	€ 0,62
21	maioliche e affini in gabbia o pacchi	L. 1.413	al Q.le	17%	L. 240	L. 1.653	€ 0,85
22	mattonelle da pavimento alla rinfusa	L. 1.638	al Q.le	17%	L. 278	L. 1.916	€ 0,99
23	calce viva	L. 896	al Q.le	17%	L. 152	L. 1.048	€ 0,54
24	cemento o similari in pacchi	L. 1.003	al Q.le	17%	L. 171	L. 1.174	€ 0,61
25	sabbia o ghiaia alla rinfusa	L. 1.165	al Q.le	17%	L. 198	L. 1.363	€ 0,70
26	pietrisco, graniglia e pozzolana in sacchi o alla rinfusa	L. 1.165	al Q.le	17%	L. 198	L. 1.363	€ 0,70
27	rottami di marmo	L. 1.033	al Q.le	17%	L. 176	L. 1.209	€ 0,62
28	marmo in grandi lastre fino a 200 Kg.	L. 1.413	al Q.le	17%	L. 240	L. 1.653	€ 0,85
29	asfalto in polvere o in sacchi	L. 1.286	al Q.le	17%	L. 219	L. 1.505	€ 0,78
30	asfalto in forme	L. 721	al Q.le	17%	L. 123	L. 844	€ 0,44
31	manufatti in fibrocementi e affini	L. 1.413	al Q.le	17%	L. 240	L. 1.653	€ 0,85

	Materiale da costruzione	precedente		% +	incremento	totale in £.	totale in €
32	manufatti in plastica e sturoli	L. 1.932	al Q.le	17%	L. 328	L. 2.260	€ 1,17
33	materiale igienico e sanitario	L. 887	cadauno	17%	L. 151	L. 1.038	€ 0,54
34	metalli leggeri	L. 1.694	al Q.le	17%	L. 288	L. 1.982	€ 1,02
35	metalli pesanti	L. 1.578	al Q.le	17%	L. 268	L. 1.846	€ 0,95
36	metalli da infilare in stive orizzontali e verticali	L. 1.784	al Q.le	17%	L. 303	L. 2.087	€ 1,08
37	metalli da stivare a terra	L. 1.385	al Q.le	17%	L. 235	L. 1.620	€ 0,84
38	casse di vetro semplici	L. 1.578	al Q.le	17%	L. 268	L. 1.846	€ 0,95
39	casse di vetro semidoppio	L. 1.578	al Q.le	17%	L. 268	L. 1.846	€ 0,95
40	casse di vetro mezzocristallo	L. 1.578	al Q.le	17%	L. 268	L. 1.846	€ 0,95
41	lastre di vetro alla rinfusa	L. 1.578	al Q.le	17%	L. 268	L. 1.846	€ 0,95
42	rottami di vetro	L. 1.286	al Q.le	17%	L. 219	L. 1.505	€ 0,78

	Combustibile	precedente		% +	incremento	totale in £.	totale in €
43	carbone vegetale, coke, fossile alla rinfusa e/o insaccato	L. 1.286	al Q.le	17%	L. 219	L. 1.505	€ 0,78
44	polvere di carbone fossile	L. 1.286	al Q.le	17%	L. 219	L. 1.505	€ 0,78
45	legna da ardere alla rinfusa	L. 1.226	al Q.le	17%	L. 208	L. 1.434	€ 0,74
46	bombole di gas liquido piene	L. 338	cadauno	17%	L. 57	L. 395	€ 0,20
47	bombole di gas liquido vuote	L. 250	cadauno	17%	L. 43	L. 293	€ 0,15

	Prodotti chimici	precedente		% +	Incremento	totale in £.	totale in €
48	prodotti chimici in scatole	L. 1.534	al Q.le	17%	L. 261	L. 1.795	€ 0,93
49	prodotti chimici alla rinfusa	L. 641	al Q.le	17%	L. 109	L. 750	€ 0,39
50	prodotti chimici in sacchi	L. 887	al Q.le	17%	L. 151	L. 1.038	€ 0,54
51	prodotti chimici in casse	L. 915	al Q.le	17%	L. 156	L. 1.071	€ 0,55
52	prodotti chimici in fusti	L. 1.030	al Q.le	17%	L. 175	L. 1.205	€ 0,62
53	prodotti chimici in damigiane	L. 1.030	al Q.le	17%	L. 175	L. 1.205	€ 0,62
54	zolfo, calciocianammide,soda, pomice in sacchi	L. 1.077	al Q.le	17%	L. 183	L. 1.260	€ 0,65

	Merci varie	precedente		% +	incremento	totale in £.	totale in €
55	carta in genere imballata	L. 1.613	al Q.le	17%	L. 274	L. 1.887	€ 0,97
56	cartoni sciolti in fogli grandi	L. 1.932	al Q.le	17%	L. 328	L. 2.260	€ 1,17
57	cellulosa e caolini	L. 1.033	al Q.le	17%	L. 176	L. 1.209	€ 0,62
58	giunco normale	L. 2.152	al Q.le	17%	L. 366	L. 2.518	€ 1,30
59	giunco lungo	L. 2.859	al Q.le	17%	L. 486	L. 3.345	€ 1,73
60	trucioli in legno, in balle	L. 1.033	al Q.le	17%	L. 176	L. 1.209	€ 0,62
61	filati e tessuti in balle e casse fino a Kg. 150	L. 1.225	al Q.le	17%	L. 208	L. 1.433	€ 0,74
62	pellami e cuoio in balle e casse fino a Kg. 150	L. 1.225	al Q.le	17%	L. 208	L. 1.433	€ 0,74

	Merci varie	precedente		% +	incremento	totale in £.	totale in €
63	tabacchi in casse e scatole	L. 1.091	al Q.le	17%	L. 185	L. 1.276	€ 0,66
64	tabacchi in botto superiori a Kg.300	L. 1.197	al Q.le	17%	L. 203	L. 1.400	€ 0,72
65	liquidi in genere, in damigiane fusti botti	L. 1.180	al Q.le	17%	L. 201	L. 1.381	€ 0,71
66	fusti vuoti di legno e ferro	L. 1.533	al Q.le	17%	L. 261	L. 1.794	€ 0,93
67	collettame vario a forfait	L. 1.738	al Q.le	17%	L. 295	L. 2.033	€ 1,05
68	ghiaccio in stecche	L. 1.064	al Q.le	17%	L. 181	L. 1.245	€ 0,64
69	radiatori	L. 1.621	cadauno	17%	L. 276	L. 1.897	€ 0,98
70	damigiane vuote	L. 250	cadauno	17%	L. 43	L. 293	€ 0,15
71	bottiglie vuote fino a 1/2 litro	L. 24	cadauno	17%	L. 4	L. 28	€ 0,01
72	bottiglie vuote oltre il mezzo litro	L. 25	cadauno	17%	L. 4	L. 29	€ 0,02
73	cucine e vasche	L. 2.120	cadauno	17%	L. 360	L. 2.480	€ 1,28
74	frigoriferi	L. 2.120	cadauno	17%	L. 360	L. 2.480	€ 1,28
75	televisori	L. 2.120	cadauno	17%	L. 360	L. 2.480	€ 1,28
76	lavatrici e scaldabagno	L. 2.120	cadauno	17%	L. 360	L. 2.480	€ 1,28
77	saponi	L. 1.310	al Q.le	17%	L. 223	L. 1.533	€ 0,79
78	detersivi in fustini e scatole	L. 1.784	al Q.le	17%	L. 303	L. 2.087	€ 1,08
79	medicinali	L. 1.931	al Q.le	17%	L. 328	L. 2.259	€ 1,17
80	spago	L. 1.166	al Q.le	17%	L. 198	L. 1.364	€ 0,70
81	lana	L. 1.609	al Q.le	17%	L. 274	L. 1.883	€ 0,97
82	caffè	L. 1.033	al Q.le	17%	L. 176	L. 1.209	€ 0,62
83	sale in scatole	L. 1.286	al Q.le	17%	L. 219	L. 1.505	€ 0,78
84	sale in sacchi	L. 915	al Q.le	17%	L. 156	L. 1.071	€ 0,55
85	fiammiferi	L. 1.286	al Q.le	17%	L. 219	L. 1.505	€ 0,78
86	pelli	L. 1.286	al Q.le	17%	L. 219	L. 1.505	€ 0,78
87	scarico cartoni confezioni olio	L. 221	cadauno	17%	L. 38	L. 259	€ 0,13
88	cestelli latte	L. 1.033	al Q.le	17%	L. 176	L. 1.209	€ 0,62
89	strumenti musicali	L. 1.738		17%	L. 295	L. 2.033	€ 1,05
90	calzature	L. 1.413	al Q.le	17%	L. 240	L. 1.653	€ 0,85
91	vernici	L. 1.448	al Q.le	17%	L. 246	L. 1.694	€ 0,87
92	**LAVORI IN ECONOMIA**	L. 26.500	al Q.le	17%	L. 4.505	L. 31.005	€ 16,01

	Maggiorazioni per:						
a)	insaccatura e legatura	40%	al Q.le				
b)	pesatura su basculla	25%	al Q.le				
c)	vuotatura sacchi	15%	al Q.le				
d)	travasatura da sacco a sacco	30%	al Q.le				
e)	stivaggio e distivaggio oltre mt.1,80	20%	al Q.le				

	Maggiorazioni per:				
f)	trasporto a distanza superiore a mt.10	concordare tra le parti			
g)	trasporto a piani superiori per ogni gradino a partire dal 7°	concordare tra le parti			
h)	lavoro sotto pioggia o neve	70%			
i)	lavoro festivo	100%			
l)	lavoro serale (dalle 18 alle 22)	50%			
m)	lavoro notturno (dalla 22 ale 06)	100%			
n)	sacchi di peso inferiore a Kg.50	20%			
o)	paleggiatura e trapalatura	20%			
p)	lavori in ambienti frigoriferi	25%			
q)	carico di merce in palletts	25%			

	Per le voci non contemplate si fa riferimento alle voci relative a merci o prodotti similari;	
	La presente tariffa è comprensiva di qualsiasi onere e si applica a tutti i Comuni della provincia;	
	In caso di impiego di mezzi meccanici tradizionali (montacarico,nastri trasportatori, insaccatrici) del committente, la tariffa delle singole operazioni verrà ridotta del 15%;	
	Le presenti tariffe sono valide per ogni singola operazione;	
	Le suddette riduzioni non sono cumulabili	

	Tariffe relative alle operazioni di paratura di bestiame	carico	scarico	% +	in
	per ogni bovino	L. 3.700	L. 3.700	17%	L.
	per ogni toro oltre 36 mesi di età	L. 4.300	L. 4.300	17%	L.
	per ogni capo suino da Kg.35 in su	L. 2.000	L. 2.000	17%	L.
				17%	L.

	Tariffe relative al facchinaggio del grano	precedente		% +	in
	grano per entrata (comprensivo di maggiorazioni)	L. 300	al Q.le	17%	L.
	grano per uscita " "	L. 330	al Q.le	17%	L.
	grano con pala meccanica	L. 270	al Q.le	17%	L.
	grano con tramoggia dotata di impianti fissi	L. 131	al Q.le	17%	L.

Indennità di attesa: in caso di ritardo o mancato inizio delle attività rispetto all'orario concordato o di periodi di sosta inte propria disposizione il facchino, dovrà corrispondere il 50% della tariffa oraria anche se il compenso è stato determinato in ecor non sia regolata «*in melius*» dagli accordi tra le parti.

03A11092

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 25 settembre 2003.

Modalità di revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici. Approvazione della stazione di revisione Sicurmare sarda, in Elmas.

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, con la quale è stata data adesione alla convenzione internazionale SOLAS e successivi emendamenti ed in particolare la risoluzione IMO MSC.47(66), adottata il 4 giugno 1996 ed entrata in vigore il 1° luglio 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 134 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1998;

Vista la regola III-20 della convenzione SOLAS come emendata la quale prevede che la revisione delle zattere di salvataggio di tipo gonfiabile, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici sia effettuata presso una stazione di revisione approvata dall'amministrazione;

Visto l'art. 10, comma 1, lettera *d),* del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, che demanda al Ministero l'emanazione di un apposito decreto per la disciplina delle modalità di revisione delle zattere di salvataggio, in attuzione di disposizioni emanate da organismi internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 347 «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a bordo delle navi mercantili»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 «Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo»;

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto 16 luglio 2002, n. 641 «Modalità di revisione delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvagaggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici»;

Considerato che l'art. 8 del sopracitato decreto prescrive che le revisioni delle zattere di salvataggio gonfiabili, delle cinture di salvataggio gonfiabili, dei dispositivi di evacuazione marini e degli sganci idrostatici devono essere effettuate presso stazioni di revisione approvate dall'amministrazione;

Vista l'istanza in data 27 novembre 2002 della stazione di revisione Sicurmare sarda di Antonio Lecca, con sede in Elmas (Cagliari), s.p. n. 64, intesa ad ottenere la prescritta approvazione dell'amministrazione;

Preso atto del giudizio favorevole espresso dalla commissione di visita della Direzione marittima di Cagliari con verbale in data 11 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la stazione di revisione Sicurmare sarda di Antonio Lecca, con sede in Elmas (Cagliari), strada provinciale n. 64.

Art. 2.

1. La succitata stazione è abilitata ad effettuare la revisione dei seguenti dispositivi di sicurezza:

Produttore	Tipo di dispositivo
Zodiac/Bombard	Zattere gonfiabili fino a 100 persone
DSB/AFG/TVB	Zattere gonfiabili dei tipi: 6-25 persone lanciabili 12-25 persone ammainabili 28-65 persone aperte reversibili

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 settembre 2003

Il comandante generale: SICUREZZA

03A11087

DECRETO 8 ottobre 2003.

Disposizioni relative all'autotrasporto di merci in transito sul territorio austriaco. Misure per il 3º quadrimestre dell'anno 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto il Trattato di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea ratificato con legge n. 686 del 14 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 16 dicembre 1994;

Visto il regolamento (CE) n. 3298/94 della Commissione del 21 dicembre 1994 come modificato dal regolamemo (CE) n. 1524/96 riguardante il sistema di ecopunti per autocarri in transito attraverso l'Austria;

Visto il regolamento (CE) n. 609/2000 della Commissione del 21 marzo 2000;

Visto il decreto dirigenziale 16 novembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 20 novembre 1999, il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2000, il decreto dirigenziale 31 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.83 dell'8 aprile 2000, il decreto dirigenziale 12 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 166 del 18 luglio 2000, il decreto dirigenziale 20 novembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 23 novembre 2000; il decreto dirigenziale 29 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 del 9 aprile 2001, il decreto dirigenziale 18 luglio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2001, il decreto dirigenziale 7 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2001; il decreto dirigenziale 12 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 16 novembre 2001; il decreto dirigenziale 28 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 5 dicembre 2001; il decreto dirigenziale 12 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2002, il decreto dirigenziale 29 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 9 agosto 2002, il decreto dirigenziale 4 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, il decreto dirigenziale 9 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2003, il decreto dirigenziale 16 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2003;

Considerato il sistema di ecopunti articolato su quote quadrimestrali;

Considerata la necessità di ottimizzare al massimo il consumo del contingente 2003 di ecopunti venendo incontro alle esigenze delle imprese che hanno già terminato o che stanno per terminare la propria assegnazione di ecopunti per il 2003;

Considerata, pertanto, l'opportunità di istituire, a tale scopo, un fondo comune cui le imprese possano attingere fino ad esaurimento dello stesso;

Decreta:

Art. 1.

È costituito un Fondo nazionale ecopunti conto terzi per l'anno 2003, con decorrenza 20 ottobre 2003, cui affluiscono:

a) gli ecopunti facenti parte del contingente 2003 che al 20 ottobre p.v. non sono stati distribuiti a:

1) le imprese che alla data indicata hanno ottenuto l'assegnazione della prima quota del 1° quadrimestre 2003 e che non hanno raggiunto la quota percentuale di utilizzo per poter ottenere gli ecopunti della seconda quota del 1° quadrimestre;

2) le imprese che alla data indicata hanno ottenuto l'assegnazione per il 1° quadrimestre 2003 e non hanno raggiunto la quota percentuale di utilizzo per poter ottenere gli ecopunti del 2° quadrimestre;

3) le imprese che alla data indicata hanno ottenuto la prima quota dell'assegnazione per il 2° quadrimestre e che non hanno raggiunto la quota percentuale di utilizzo per poter ottenere gli ecopunti della seconda quota del 2° quadrimestre;

b) gli ecopunti che si renderanno, eventualmente, disponibili, in particolare dalla riserva comunitaria.

Art. 2.

Accedono al Fondo nazionale ecopunti conto terzi, fino ad esaurimento dello stesso:

a) le imprese che al 20 ottobre 2003 hanno terminato la propria assegnazione di ecopunti;

b) le imprese che terminano gli ecopunti successivamente al 20 ottobre 2003;

c) le imprese di cui al punto *a)* del precedente art. 1 dal momento in cui terminano gli ecopunti che il 20 ottobre 2003 risultano ancora a loro disposizione.

Art. 3.

Alle imprese che al 20 ottobre hanno ottenuto l'intera quota di ecopunti loro spettante per il 2° quadrimestre 2003 verrà attribuita la quota del 3° quadrimestre secondo quanto previsto dal D.D. 16 luglio 2003 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 18 luglio 2003.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà disponibile anche sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo www.infrastrutturetrasporti.it

Roma, 8 ottobre 2003

Il direttore generale: RICOZZI

03A11204

DECRETO 8 ottobre 2003.

Autotrasporto internazionale di merci Italia-Svizzera. Prime disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni per l'anno 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AUTOTRASPORTO DI PERSONE E COSE

Visto il regolamento n. 2888/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, relativo alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Sivizzera;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1999, n. 521, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 2000;

Visto il decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2000;

Visto il decreto dirigenziale del 18 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 luglio 2002;

Vista la circolare n. 16/2000 del 27 dicembre 2000;

Considerato che la distribuzione delle autorizzazioni in quote garantisce una migliore programmazione alle imprese ed una maggiore razionalizzazione dell'attività dell'amministrazione;

Considerato che è opportuno che il contingente oltre all'attribuzione a titolo di quota venga attribuito in parte a titolo precario per l'anno 2004 alle imprese interessate;

Ritenuto, quindi, opportuno limitare l'assegnazione in quota per l'anno 2004 al 70% delle autorizzazioni utilizzate nel periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

Le imprese che hanno utilizzato almeno due autorizzazioni al mese in media nel periodo che va dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003, con un minimo di 24 autorizzazioni, possono ottenere l'attribuzione di una quota Svizzera pari al 70%, arrotondato per eccesso, del numero di autorizzazioni utilizzate.

Le autorizzazioni valutate ai fini dell'attribuzione delle quote Svizzera saranno solo quelle utilizzate entro il 30 settembre 2003 e restituite entro e non oltre il 23 ottobre 2003.

Le autorizzazioni sono attribuite alle imprese in due parti, la prima delle quali corrispondente al 50% dell'intero quantitativo attribuito.

Per ottenere la restante parte l'impresa dovrà restituire utilizzato il 60% della prima parte di autorizzazioni e dovrà richiedere il saldo entro il 30 giugno 2004; qualora la domanda per ottenere la seconda parte dovesse pervenire oltre la data prevista, il numero di autorizzazioni attribuito sarà ridotto in percentuale rapportando la quantità delle autorizzazioni al periodo dell'anno rimanente rispetto alla data in cui la richiesta di saldo verrà presentata.

Art. 2.

Le domande per ottenere l'attribuzione delle quote Svizzera devono essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Le domande devono essere redatte secondo l'allegato 1, per le autorizzazioni di tipo B (per veicoli a vuoto) e l'allegato 2, per le autorizzazioni di tipo A.

Le domande devono essere corredate dell'attestazione di un versamento di € 5,16 sul c.c.p. n. 9001 (un versamento per ogni 100 autotizzazioni) e di un versamento di € 10,33 sul c.c.p. n. 4028 ed indirizzate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento dei trasporti terrestri, Direzione generale APC-Ex APC3, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

Art. 3.

Le imprese cha hanno ottenuto autorizzazioni in quota per l'anno 2004 non possono ottenerne di nuove se non hanno restituito utilizzato almeno l'80% dell'intera quota ottenuta.

Le imprese che intendono ottenere autorizzazioni a titolo precario per l'anno 2004 possono presentare domanda per ottenere autorizzazioni redatta secondo gli schemi (allegati 3 e 4), allegando le attestazioni di versamento secondo quanto indicato nell'art. 3, comma 3.

Gli ulteriori rilasci avverranno applicando l'art. 7 del decreto dirigenziale del 7 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 17 aprile 2000.

La quantificazione delle autorizzazioni verrà fatta sulla base della tabella allegata al presente decreto (allegato 5).

Art. 4.

L'amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo per valutare eventuali situazioni di scarso o irregolare utilizzo delle autorizzazioni, al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Art. 5.

Il testo del presente decreto è disponibile nel sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo: www.infrastrutturetrasporti.it

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 18 aprile 1994, n. 594, riguardante i procedimenti di competenza del Dipartimento trasporti terrestri, le domande devono essere redatte nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione e pertanto, le domande presentate senza utilizzare gli appositi schemi allegati al presente decreto, verranno archiviate.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 8 ottobre 2003

Il direttore generale: RICOZZI

ALLEGATO 1
Allegare versamenti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento Trasporti Terrestri – Direzione Generale APC
Autotrasporto Internazionale di Cose (Ex APC3)
Via Caraci, 36 – 00157 ROMA

OGGETTO: Svizzera attribuzione quote anno 2004. Decreto Dirigenziale prot. n. 10865/12.

La sottoscritta impresa ____

con sede in ______________________ via/piazza ______________________________

C.A.P. ___________ nr. iscrizione albo trasportatori c/t ______________________________

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci e che ciò comporta anche l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.

Avendo utilizzato nel periodo dal 1.10.2002 al 30.9.2003 n ______ autorizzazioni per trasporto di merci in transito sul territorio svizzero da utilizzarsi per trasporti a vuoto o con carico leggerò (massimo 28 tonnellate), escluso il trasporto veicoli o il trasporto rifiuti costituiti da metallo, acciaio o rifiuti domestici) chiede l'attribuzione del 70% delle stesse autorizzazioni utilizzate quale ***QUOTA*** *Svizzera per l'anno* ***2004.***

A tal fine dichiara:

1. ***di voler utilizzare i seguenti veicoli in propria disponibilità***

Targa	*Peso complessivo a pieno carico*	*Omologazione*
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________

(l'elenco delle targhe può continuare nella pagina successiva)

2. ***di essere titolare di licenza comunitaria;***
3. ***di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria;***
4. ***di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative ID Card;***
5. ***di essere a conoscenza del fatto che le autorizzazioni verranno rilasciate fino ad esaurimento delle stesse;***
6. ***di impegnarsi a compilare l'autorizzazione;***

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l'Amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo delle autorizzazioni al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Data ***Firma***

IL SOTTOSCRITTO _____________________ QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA______________________________ DELEGA PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA L'AGENZIA/ASSOCIAZIONE ______________________ CHE ACCETTA

Firma delegante ***Firma delegato (per accettazione)***

ALLEGATO 2
Allegare versamenti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento Trasporti Terrestri – Direzione Generale APC
Autotrasporto Internazionale di Cose (Ex APC3)
Via Caraci, 36 – 00157 ROMA

OGGETTO: Svizzera attribuzione quote anno 2004. Decreto Dirigenziale prot. n. 10865/12.

La sottoscritta impresa ______________________________

con sede in ______________________ via/piazza ______________________

C.A.P. __________ nr. iscrizione albo trasportatori c/t ______________________

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci e che ciò comporta anche l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.

Avendo utilizzato nel periodo dal 1.10.20021 al 30.9.2003 n. ______ autorizzazioni per trasporto merci Italia – Svizzera o in transito sul territorio svizzero da utilizzarsi per trasporti con veicoli in sovrappeso (compresi tra 35 e 40 tonnellate) chiede l'attribuzione del 70% delle stesse autorizzazioni utilizzate quale attribuzione QUOTA Svizzera per l'anno 2004.

A tal fine dichiara:

1 di voler utilizzare i seguenti veicoli in propria disponibilità

Targa	*Peso complessivo a pieno carico*	*Omologazione*
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________

(l'elenco delle targhe può continuare nella pagina successiva

2. di essere titolare di licenza comunitaria;
3. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria;
4. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative ID Card;
5. di essere a conoscenza del fatto che le autorizzazioni verranno rilasciate fino ad esaurimento delle stesse.
6. di impegnarsi a compilare l'autorizzazione;

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l'Amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo delle autorizzazioni al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Data ***Firma***

IL SOTTOSCRITTO ______________________ QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA______________________ DELEGA PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA L'AGENZIA/ASSOCIAZIONE ______________________ CHE ACCETTA

Firma delegante ***Firma delegato***
(per accettazione)

ALLEGATO 3
Allegare versamenti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento Trasporti Terrestri – Direzione Generale APC
Autotrasporto Internazionale di Cose (Ex APC3)
Via Caraci, 36 – 00157 ROMA

OGGETTO: Svizzera attribuzione autorizzazioni precarie anno 2004. Decreto Dirigenziale prot. n. 10865/12.

La sottoscritta impresa ______________________________

con sede in ____________ via/piazza ____________________

C.A.P. __________ nr. iscrizione albo trasportatori c/t ____________________

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci e che ciò comporta anche l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.

Chiede il rilascio di n ______ autorizzazioni per trasporto di merci in transito sul territorio svizzero da utilizzarsi per trasporti a vuoto o con carico leggero (massimo 28 tonnellate), escluso il trasporto veicoli o il trasporto rifiuti costituiti da metallo, acciaio o rifiuti domestici) con validità 60 giorni.

A tal fine dichiara:

1. di voler utilizzare i seguenti veicoli in propria disponibilità

Targa	*Peso complessivo a pieno carico*	*Omologazione*
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________

(l'elenco delle targhe può continuare nella pagina successiva)

2. di essere titolare di licenza comunitaria;
3. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria;
4. di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative ID Card;
5. di essere a conoscenza del fatto che le autorizzazioni verranno rilasciate fino ad esaurimento delle stesse;
6. di impegnarsi a compilare l'autorizzazione;

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l'Amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo delle autorizzazioni al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Data ***Firma***

IL SOTTOSCRITTO ____________________ QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA____________________________ DELEGA PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA L'AGENZIA/ASSOCIAZIONE ____________________ CHE ACCETTA

Firma delegante ***Firma delegato (per accettazione)***

ALLEGATO 4
Allegare versamenti

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento Trasporti Terrestri – Direzione Generale APC
Autotrasporto Internazionale di Cose (Ex APC3)
Via Caraci, 36 – 00157 ROMA

OGGETTO: Svizzera attribuzione autorizzazioni precarie anno 2004. Decreto Dirigenziale prot. n. 10865/12.

La sottoscritta impresa ____

con sede in ______________________ via/piazza ______________________________

C.A.P. __________ nr. iscrizione albo trasportatori c/t ______________________________

consapevole delle conseguenze penali ed amministrative derivanti dal fornire notizie inesatte o mendaci e che ciò comporta anche l'esclusione dal rilascio di ulteriori autorizzazioni.

Chiede il rilascio di n. ______ autorizzazioni per trasporto merci Italia – Svizzera o in transito sul territorio svizzero da utilizzarsi per trasporti con veicoli in sovrappeso (compresi tra 35 e 40 tonnellate) con validità 60 giorni.

A tal fine dichiara:

1. ***di voler utilizzare i seguenti veicoli in propria disponibilità***

Targa	*Peso complessivo a pieno carico*	*Omologazione*
____________	____________	____________
____________	____________	____________
____________	____________	____________

(l'elenco delle targhe può continuare nella pagina successiva

2. ***di essere titolare di licenza comunitaria;***
3. ***di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative copie conformi della licenza comunitaria;***
4. ***di essere in possesso per i veicoli sopra indicati delle relative ID Card;***
5. ***di essere a conoscenza del fatto che le autorizzazioni verranno rilasciate fino ad esaurimento delle stesse.***
6. ***\di impegnarsi a compilare l'autorizzazione;***

Dichiara, altresì, di essere consapevole che l'Amministrazione si riserva di effettuare periodiche verifiche sul consumo delle autorizzazioni al fine di dettare disposizioni per ottimizzare l'utilizzo delle stesse.

Data ***Firma***

IL SOTTOSCRITTO ______________________ QUALE LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA______________________________ DELEGA PER LA TRATTAZIONE DELLA PRESENTE DOMANDA L'AGENZIA/ASSOCIAZIONE ______________________ CHE ACCETTA

Firma delegante ***Firma delegato***
(per accettazione)

ALLEGATO 5
Allegare versamenti

Criteri di distribuzione delle autorizzazioni di tipo "A" a titolo precario

Le autorizzazioni di tipo "A" verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:

a) imprese che hanno in disponibilità da 1 a 10 veicoli: fino ad un massimo di 20 autorizzazioni;

imprese che hanno in disponibilità oltre 10 veicoli: due autorizzazione per ogni veicolo fino ad un massimo di 100 autorizzazioni.

Criteri di distribuzione delle autorizzazioni di tipo "B" a titolo precario

Le autorizzazioni verranno distribuite, fino ad esaurimento delle scorte, con i seguenti criteri:

a) impresa che ha in disponibilità 1 veicolo fino ad un massimo di 4 autorizzazioni;
b) impresa che ha in disponibilità 2 – 5 veicoli fino ad un massimo di 6 autorizzazioni;
c) impresa che ha in disponibilità 6 – 10 veicoli fino ad un massimo di 8 autorizzazioni;
d) impresa che ha in disponibilità 11 – 14 veicoli fino ad un massimo di 10 autorizzazioni;
e) impresa che ha in disponibilità 15 – 20 veicoli fino ad un massimo di 12 autorizzazioni;
f) impresa che ha in disponibilità 21 – 30 veicoli fino ad un massimo di 18 autorizzazioni;
g) impresa che ha in disponibilità 31 – 40 veicoli fino ad un massimo di 20 autorizzazioni;

impresa che ha in disponibilità oltre 40 veicoli fino ad un massimo di 30 autorizzazioni.

03A11205

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 5 settembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Falco a responsabilità limitata», in Sassari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze del verbale di ispezione ordinaria del 2 luglio 2002 e dell'accertamento in data 19 novembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Falco a responsabilità limitata», con sede in Sassari (codice fiscale 01106280900), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Giuseppe Farris, nato a Cagliari il 22 novembre 1967, ivi domiciliato in via Pitzolo n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 5 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11126

DECRETO 29 settembre 2003.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cast - Consorzio acquisti & servizi trasporti S.c.r.l.», in liquidazione, in Parma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 luglio 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cast - Consorzio acquisti & servizi trasporti S.c.r.l.», in liquidazione, con sede in Parma (codice fiscale n. 01747250346), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, e i signori:

dott. Werther Badodi, nato a Reggio Emilia il 18 giugno 1946, ivi domiciliato in via Sempreverdi, 3/1;

avv. Guido Garettini, nato a Reggio Emilia il 2 febbraio 1968, ivi domiciliato in via G. Gutenberg, 3;

dott. Gilberto Bargellini, nato a Pelago (Firenze) il 9 febbraio 1971, domiciliato in Firenze, via delle Mantellate, 9,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 settembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A11127

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 26 settembre 2003.

Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'INAIL. (Decreto n. 35159).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Visto l'elenco predisposto dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trasmesso all'Agenzia del demanio con nota del 18 settembre 2003, in cui sono individuati ulteriori beni immobili di proprietà dello stesso;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 35/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

Sono di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i seguenti beni immobili:

Regione	Comune	Indirizzo	Foglio	Tavolare	P.F	P.ED
Trentino	Pergine	Fraz. Vigalzano	4	577	—	494/1
Trentino	Pergine	Fraz. Vigalzano	4	577	—	494/2
Trentino	Pergine	Fraz. Vigalzano	4	577	—	495
Trentino	Pergine	Fraz. Vigalzano	4	876	2880/1	—
Trentino	Pergine	Fraz. Vigalzano	4	876	2880/2	—
Trentino	Pergine	Fraz. Vigalzano	4	876	2881/1	—
Trentino	Pergine	Fraz. Vigalzano	4	876	2881/2	—
Trentino	Pergine	Fraz. Vigalzano	4	910	2887/1	—
Trentino	Pergine	Fraz. Vigalzano	4	911	2887/2	—
Trentino	Pergine	Fraz. Vigalzano	4 E 5	460	2250	—

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprietà degli immobili in capo all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.

Art. 3.

Contro l'iscrizione dei beni di cui all'art. 1 è ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.

Art. 4.

Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

Art. 5.

Il presente decreto potrà essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa.

Art. 6.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2003

Il direttore: SPITZ

03A11133

DECRETO 26 settembre 2003.

Rettifica dell'allegato *A* al decreto 31 maggio 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'IPOST. (Decreto n. 35342).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 18804 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'IPOST dei beni immobili compresi nell'allegato *A* al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 259 del 23 maggio 2002;

Vista la nota n. 24995 del 12 novembre 2002 e con la quale IPOST ha richiesto la modifica dei dati catastali relativi ad alcuni immobili individuati nell'allegato *A* al suddetto decreto n. 18804 del 31 maggio 2002;

Visto l'art. 6 del decreto dirigenziale n. 18804 del 31 maggio 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 18804 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 18804 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002 è modificato come segue: i dati identificativi delle seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

Milano - Viale Pisa, 39 - cod. imm. 59 - ident. unità 3655 - partita 122914 - subalterno 1 di cui alla pag. 51 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal foglio 13 anziché 427 e dalla particella 13802 anziché 60;

Milano - Viale Pisa, 39 - cod. imm. 59 - ident. unità 3654 - partita 122914 di cui alla pag. 51 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal foglio 13 anziché 427, dalla particella 13802 anziché 60 e dal subalterno 2 anziché 1;

Milano - Viale Pisa, 39 - cod. imm. 59 - ident. unità 3653 - partita 122914 di cui alla pag. 51 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal foglio 13 anziché 427, dalla particella 13802 anziché 60 e dal subalterno 3 anziché 2;

Milano - Viale Pisa, 39 - cod. imm. 59 - ident. unità 3652 - partita 122914 di cui alla pag. 51 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal foglio 13 anziché 427, dalla particella 13803 anziché 60 e dal subalterno 1 anziché 3;

Roma - Via RR Garibaldi, 101 - cod. imm. 1 - ident. unità 204 - partita 177105 - foglio 842 - particella 135 - subalterno 10 di cui alla pag. 51 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal numero civico 137 anziché 101;

Roma - Via RR Garibaldi, 101 - cod. imm. 1 - ident. unità 206 - partita 177105 - foglio 842 - particella 135 - subalterno 11 di cui alla pag. 51 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150, del 28 giugno 2002 è identificata dal numero civico 137 anziché 101;

Roma - Via RR Garibaldi, 101 - cod. imm. 1 - ident. unità 214 - partita 177105 - foglio 842 - particella 134 - subalterno 2 di cui alla pag. 51 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal numero civico 137 anziché 101;

Roma - Via RR Garibaldi, 101 - cod. imm. 1 - ident. unità 10188 - partita 177105 - foglio 842 - particella 134 - di cui alla pag. 51 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal numero civico 137 anziché 101 e dal subalterno 21 anziché 3;

Roma - Via RR Garibaldi, 101- cod. imm. 1 - ident. unità 189 - partita 177105 - foglio 842 - subalterno 5 di cui alla pag. 52 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal numero civico 137 anziché 101 e dalla particella 134 anziché 130;

Roma - Via RR Garibaldi, 101 - cod. imm. 1 - ident. unità 20198 - partita 177105 - foglio 842 - particella 133 - subalterno 4 di cui alla pag. 52 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal numero civico 137 anziché 101;

Roma - Via RR Garibaldi, 101 - cod. imm. 1 - ident. unità 20216 - partita 177105 - foglio 842 - particella 133 - subalterno 5 di cui alla pag. 52 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal numero civico 137 anziché 101;

Roma - Via RR Garibaldi, 121 - cod. imm. 1 - ident. unità 10222 - partita 177105 - foglio 842 - subalterno 1 di cui alla pag. 52 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dalla particella 135 anziché 134;

Roma - Via RR Garibaldi, 123 - cod. imm. 1 - ident. unità 223 - partita 177105 - foglio 842 - subalterno 2 di cui alla pag. 52 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dalla particella 135 anziché 134;

Roma - Via RR Garibaldi, 125 - cod. imm. 1 - ident. unità 224 - partita 177105 - foglio 842 - subalterno 3 di cui alla pag. 52 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dalla particella 135 anziché 134;

Roma - Via RR Garibaldi, 131 - cod. imm. 1 - ident. unità 226 - partita 177105 - foglio 842 - subalterno 5 di cui alla pag. 52 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dalla particella 135 anziché 134;

Roma - Via RR Garibaldi, 137 - cod. imm. 1 - ident. unità 10211 - partita 177105 - foglio 842 - particella 130 - subalterno 10 di cui alla pag. 52 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal numero civico 101 anziché 137;

Roma - Via RR Garibaldi, 137 - cod. imm. 1 - ident. unità 187 - partita 177105 - foglio 842 - particella 130 - subalterno 11 di cui alla pag. 52 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal numero civico 101 anziché 137;

Roma - Via RR Garibaldi, 137 - cod. imm. 1 - ident. unità 212 - partita 177105 - foglio 842 - particella 131 - subalterno 2 di cui alla pag. 52 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal numero civico 101 anziché 137;

Roma - Via RR Garibaldi, 137 - cod. imm. 1 - ident. unità 207 - partita 177105 - foglio 842 - particella 131 - subalterno 3 di cui alla pag. 52 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal numero civico 101 anziché 137;

Roma - Via RR Garibaldi, 137 - cod. imm. 1 - ident. unità 195 - partita 177105 - foglio 842 - particella 131 - subalterno 5 di cui alla pag. 52 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal numero civico 101 anziché 137;

Roma - Via RR Garibaldi, 137 - cod. imm. 1 - ident. unità 2282 - partita 177105 - foglio 842 - particella 132 - subalterno 4 di cui alla pag. 52 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal numero civico 101 anziché 137;

Roma - Via RR Garibaldi, 137 - cod. imm. 1 - ident. unità 22547 - partita 177105 - foglio 842 - particella 132 - subalterno 5 di cui alla pag. 52 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal numero civico 101 anziché 137;

Roma - Via M. D. Rocca, 56 (C58) - cod. imm. 25 - ident. unità 1892 - partita 183543 - foglio 636 - subalterno 11 di cui alla pag. 54 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dalla particella 284 anziché 386;

Roma - Via Costantino, 22A - cod. imm. 34 - ident. unità 917 - partita 177105 - foglio 842 - particella 157 - di cui alla pag. 55 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal subalterno 1 anziché 162;

Roma - Via RR Garibaldi, 145 - cod. imm. 35 - ident. unità 4618 - partita 177105 - foglio 842 - particella 153 di cui alla pag. 55 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal subalterno 11 anziché 10;

Napoli - Via Bernardo Cavallino, 87 - cod. imm. 51 - ident. unità 3661 - partita 108691 - subalterno 2 di cui alla pag. 56 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal foglio 6 anziché 13 e dalla particella 132 anziché 453;

Napoli - Via Bernardo Cavallino, 87 - cod. imm. 51 - ident. unità 3660 - partita 108691 - subalterno 3 di cui alla pag. 56 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal foglio 6 anziché 13 e dalla particella 132 anziché 453;

Napoli - Via Bernardo Cavallino, 87 - cod. imm. 51 - ident. unità 3659 - partita 108691 - subalterno 5 di cui alla pag. 56 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal foglio 6 anziché 13 e dalla particella 132 anziché 453;

Napoli - Via Bernardo Cavallino, 87 - cod. imm. 51 - ident. unità 3658 - partita 108691 - subalterno 6 di cui alla pag. 56 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal foglio 6 anziché 13 e dalla particella 132 anziché 453;

Napoli - Via Bernardo Cavallino, 87 - cod. imm. 51 - ident. unità 3657 - partita 108691 - subalterno 4 di cui alla pag. 56 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal foglio 6 anziché 13 e dalla particella 132 anziché 453;

Napoli - Via Bernardo Cavallino, 87 - cod. imm. 51 - ident. unità 3656 - partita 108691 - subalterno 1 di cui alla pag. 56 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal foglio 6 anziché 13 e dalla particella 132 anziché 453;

Napoli - Via F. Cilea, 283/285 - cod. imm. 53 - ident. unità 2744 - partita 108691 - foglio 13 - particella 453 di cui alla pag. 56 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal subalterno 91 anziché 6;

Palermo - Via Brigata Aosta, 12, 14, 16, 18 - cod. imm. 62 - ident. unità 3393 - partita 66902 - foglio 35 - particella 1591 di cui alla pag. 56 della *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 2002, è identificata dal subalterno 73 anziché 3.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2003

Il direttore: SPITZ

03A11131

DECRETO 26 settembre 2003.

Rettifica al decreto 8 novembre 2002, relativo agli immobili di proprietà indivisa dell'INPS e dell'INAIL. (Decreto n. 35359).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 39470 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà *pro quota* in capo all'INPS e all'INAIL dei beni immobili indicati nell'elenco di cui all'art. 1 del decreto medesimo, individuati dall'INPS con elenco trasmesso con note n. 3003310 del 18 luglio 2002, n. 3003976 del 23 settembre 2002, n. 074/PI/2002 del 7 ottobre 2002 e n. 3004783 del 5 novembre 2002;

Viste le note n. 3004783 del 5 novembre 2002 e n. 3004965 del 18 novembre 2002 con le quali l'INPS ha chiesto la rettifica del decreto n. 39470 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 39470 dell'8 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica del decreto n. 39470 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 novembre 2002;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'elenco di cui all'art. 1 del decreto n. 39470 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 novembre 2002 è modificato come segue:

l'immobile sito in Platì (Reggio Calabria) - Via Trimpoli, 19 - foglio 13 di cui alla pag. 46 della *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2002, è identificato dalla particella 83.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2003

Il direttore: SPITZ

03A11136

DECRETO 26 settembre 2003.

Rettifica dell'allegato *B* al decreto 30 novembre 2001, dell'allegato *A* al decreto 31 maggio 2002 e dell'allegato *A* al decreto 5 luglio 2003, relativi ai beni immobili di proprietà dell'INAIL. (Decreto n. 35477).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'INPS, INAIL,

INPDAI, INPDAP, IPOST, IPSEMA, ENPALS dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati negli elenchi trasmessi dall'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali con note n. 714 del 29 novembre 2001 e n. 715 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 18902 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INAIL dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con note del 21 e del 30 maggio 2002;

Visto il decreto n. 24103 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota del 31 maggio 2002;

Visto il decreto n. 43677 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 21 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato *B* al decreto n. 33780 del 30 novembre 2001 relativo all'individuazione dei beni di proprietà dell'INAIL;

Viste le note del 15 maggio 2003 e 18 settembre 2003 con le quali l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *B* del decreto n. 33780 del 30 novembre 2001;

Vista la nota del 10 giugno 2003 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 24103 del 5 luglio 2002;

Vista la nota del 12 giugno 2003 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *A* del decreto n. 18902 del 31 maggio 2002;

Visto l'art. 5 dei decreti dirigenziali n. 33780 del 30 novembre 2001, n. 24103 del 5 luglio 2002 e n. 18902 del 31 maggio 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *B* facente parte integrante del decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 18902 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002 e dell'allegato *A* facente parte integrante del decreto n. 24103 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *B* al decreto n. 33780 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 pubblicato nel supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, è rettificato relativamente agli identificativi catastali così come risulta dall'unito prospetto n. 1 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

L'allegato *A* al decreto n. 18902 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 31 maggio 2002 è modificato come segue: i dati identificativi del seguente immobile sono così rettificati:

Vicenza - Via P. L. da Palestrina e via G. Natta - partita 371 - foglio 48 di cui alla pag. 81 della *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 25 giugno 2002 è individuato dai mappali 1329, 1330, 1331 anziché 1287, 1331, 1335.

Art. 3.

L'allegato *A* al decreto n. 24103 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002 è modificato come segue: le unità immobiliari site in Roma - Via Asmara, 34, di cui alla pag. 33 del supplemento ordinario n. 157 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 agosto 2002 indicate come da «accatastare» sono individuate come segue:

Roma - Via Asmara, 34 - partita catastale 62368 - foglio 566 - mappale 108 - subalterno 507;

Roma - Via Asmara, 34 - partita catastale 62368 - foglio 566 - mappale 108 - subalterno 508.

Art. 4.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2003

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO

PROSPETTO N. 1 ALLEGATO AL DECRETO N. 35477 - MODIFICHE AL DECRETO N.33780 DEL 30 NOVEMBRE 2001 - PUBBLICATO SUL SUPPLEMENTO ORDINARIO N.267 ALLA GAZZETTA UFFICIALE N.290 DEL 14.12.2001

REGIONE	COMUNE	INDIRIZZO	FOGLIO	PARTICELLA	PAGINA G.U.	RETTIFICHE			
						Fgl.	Tavolare	PF	Ped
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2211	228	4	1165	2211/1	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO					1165	2211/2	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2212	228	4	1165	2212/3	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2213	228	3	1498	2213/1	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO				3	1421	2213/2	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO				3	1415	2213/3	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2214	228	3	1415	2214/2	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO				3	1421	2214/1	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2215	228	3	1520	2215	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2216	228	4	407	2216/2	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO				4	892	2216/1	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2217	228	4	147	2217/2	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO				4	460	2217/1	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2218	228	4	1165	2218/4	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO				4	1469	2218/3	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO				4	750	2218/4	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO				4	1642	2218/2 (1)	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2219	228	4	1469	2219	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2223	228	4	1463	2223	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2224	228	4	1498	2224	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2225	228	4	1165	2225/4	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO				5	1469	2225/3	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO				4	1498	2225/1	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO				5	1498	2225/2	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO				5	1520	2225/5	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2226	228	4	407	2226	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2227	228	4	1165	2227/3	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2232	228	4	1165	2232	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2233	228	5	1165	2233/1	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO				5	1520	2233/2	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2234	228	4 e 5	460	2234	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2235	228	4	577	2235	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2236	228	4	577	2236/1	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4			4	577	2236/2	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2237	228	4	577	2237	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2246	228	4 e 5	577	2246	

TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2247	228	4 e 5	577	2247	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2248	228	4	1165	2248	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2249	228	4	892	2249/1	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO				4	892	2249/2	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2251	228	5	262	2251	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2255	228	5	577	2255	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2273	228	4 e 5	577	2273/1	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	493	228	4	577		493
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2254	228	4	577	2154	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4	2257	228	4	577	2157/1	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4			4	577	2157/2	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4			4	577	2157/3	
TRENTINO	PERGINE	FRAZ.VIGALZANO	4			4	577	2157/4	

Note

(1) per quota indivisa in ragione dei tre/quarti

03A11132

DECRETO 26 settembre 2003.

Rettifica dell'allegato *B* al decreto 28 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'ENPALS. (Decreto n. 35597).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33691 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 267 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'ENPALS dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota n. 3027/CM/fa del 23 novembre 2001 e con nota n. 3040 del 27 novembre 2001;

Visto il decreto n. 9835 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 marzo 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche all'allegato *B* al decreto n. 33691 del 28 novembre 2001 relativo all'individuazione dei beni immobili di proprietà dell'ENPALS;

Vista la nota n. 1855 del 16 settembre 2003 con la quale l'ENPALS ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato *B* del suddetto decreto n. 33691 del 28 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33691 del 28 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato *B* facente parte integrante del decreto n. 33691 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *B* al decreto n. 33691 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001 è modificato come segue: i dati identificativi della seguente unità immobiliare sono così rettificati:

Roma - Via Codivilla, 5 - sc. 1 - interno 0 - abitazione - partita 198199 - foglio 454 - particella 140 - cat. A/3 di cui alla pag. 13 del supplemento ordinario n. 267, alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, è identificata dal subalterno 503 anziché 1.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 settembre 2003

Il direttore: SPITZ

03A11135

DECRETO 30 settembre 2003.

Rettifica degli allegati *A* e *B* al decreto 5 novembre 2002, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP. (Decreto n. 36280).

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 216 alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 2002, n. 274, con il quale è stata dichiarata la proprietà, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con nota n. 1782 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 27270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 luglio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 117 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 23 luglio 2003, con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto il decreto n. 33369 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 8 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2003, con il quale sono state apportate rettifiche agli allegati *A* e *B* al decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Viste le note n. 8889 del 22 settembre 2003, e n. 9003 del 26 settembre 2003, con le quali l'INPDAP ha richiesto la modifica dei dati catastali relativi ad alcuni immobili individuati negli allegati *A* e *B* al suddetto decreto n. 38602 del 5 novembre 2002;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 38602 del 5 novembre 2002;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica degli allegati *A* e *B* facenti parte integrante del decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato così come risulta dall'unito prospetto n. 1 facente parte integrante del presente decreto;

L'allegato *B* al decreto n. 38602 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 novembre 2002 è rettificato così come risulta dall'unito prospetto n. 2 facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2003

Il direttore: SPITZ

ALLEGATO

Prospetto n.1 allegato al decreto n.38280 - Modifica dei dati catastali di alcuni immobili individuati nell'allegato A del n. 38602 del 5 novembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n.216 alla Gazzetta Ufficiale n.274 del 22 novembre 2002

Provincia	Comune	Fabbr.	Indirizzo	Abitazioni	Commerciali	Pertinenze	Foglio	Particella	Sup Edif	Pag. G.U.	RETTIFICHE Foglio	RETTIFICHE Particella
AVELLINO	AVELLINO	6506/01	VIA CICARELLI N.5 SCALA B	8	0	8	0	348	906,04	8	36	376 - 363
CASERTA	CAPUA	7108/02	VIA SCARANO 2 FABB. F4	21	0	22	5	94	2517	9	42	258
CASERTA	CAPUA	7108/03	VIA SCARANO 2 FABB. F6	21	0	21	5	94	2570	9	42	254
CASERTA	CAPUA	7108/04	VIA SCARANO 2 FABB. F5	21	0	20	5	94	2561	9	42	255
CASERTA	CAPUA	7108/01	VIA SCARANO 2FABB. F3	21	0	22	5	94	2617	9	42	257
CASERTA	CARINOLA	7136/01	CSO UMBERTO I , n.16	12	0	1	19	9	0	9	44	5031
CASERTA	CARINOLA	7136/02	CSO UMBERTO I	10	0	0	19	9	0	9	44	5031
CASERTA	CARINOLA	7136/03	CSO UMBERTO I , n.1	10	0	0	19	9	0	9	44	5031
CASERTA	CASERTA	7128/02	VIA APPIA,PARCO DEI PINI IN CENTURANO	16	0	40	88	170	2831,3	9	45	549
CASERTA	CASERTA	7156/01	VIA APPIA,PARCO DEI PINI IN CENTURANO	0	8	0	95	244	127	9	45	549
CASERTA	CASERTA	7156/03	VIA APPIA,PARCO DEI PINI IN CENTURANO	16	0	32	95	244	2375,73	9	45	549
CASERTA	CASERTA	7156/04	VIA APPIA,PARCO DEI PINI IN CENTURANO	8	0	16	95	244	1381,16	9	45	549
CASERTA	CASERTA	7192/02	VIA CAMPANIA N.48 - TREDICI	8	0	12	105	633	1122,58	9	45	96
CASERTA	CASERTA	7192/03	VIA CAMPANIA N.48 - TREDICI	16	0	12	105	633	2228,38	9	45	96
CASERTA	CASERTA	7192/04	VIA CAMPANIA N.48 - TREDICI	4	12	0	105	633	1474,58	9	45	96
CASERTA	CASERTA	7192/05	VIA CAMPANIA N.48 - TREDICI	8	0	0	105	633	882,9	9	45	96
CASERTA	CASERTA 5°bl. (	7192/01	VIA CAMPANIA N.48 - TREDICI	17	0	24	76	80	2133,49	9	45	96
CASERTA	CASERTA 6°bl. (	7119/01	VIA FANELLI N.10, PARCO DEI GERANI	18	1	36	45	631	3669,68	9	28	540
CASERTA	CASERTA1°bl. F	7128/01	VIA APPIA,PARCO DEI PINI IN CENTURANO	16	0	40	88	170	2835,96	9	45	549
CASERTA	CASERTA1°bl. F	7191/01	VIA CLAUDIO N.17/19 - FALCIANO	20	0	49	76	808	4099,12	9	46	322
NAPOLI	CERCOLA V° bl	6530/01	VIA TENENTE VITTORIO BARONE	51	25	51	243	335	6357,96	16	2	903
ROMA	ANZIO	6130/01	VIA DELL'ACQUARIO 19 ED.B1 LAVINIO	16	0	16	220	380	1416	19	7	1869
ROMA	ANZIO	6131/01	VIA DELL' ACQUARIO 18 ED B2 LAVINIO	40	0	40	220	380	2900,46	19	7	1869
ROMA	ROMA	0033/04	VIA PASQUALE DEL GIUDICE 12 EDIF 4	98	3	99	956	237	8445,17	21	956	240
ROMA	ROMA	0033/05	VIA ENRICO MAZZOCCOLO 11 EDIF 5	60	3	61	956	238	5422,2	21	956	241
ROMA	ROMA	0050/01	VIA VAL PADANA 65 ISOLATO 2 A 2	53	7	85	269	233	5728,73	21	269	229
ROMA	ROMA	0050/04	VIA VAL PADANA 44 ISOLATO 3 A 1	50	12	74	269	233	5633,3	21	269	223
ROMA	ROMA	0050/05	VIA VAL PADANA 68 ISOLATO 3 A 2	53	7	81	269	233	5606,31	21	269	222
ROMA	ROMA	0050/06	VIA VAL PADANA 90 ISOLATO 3 A 3	53	7	80	269	233	5626,62	21	269	221
ROMA	ROMA	0050/07	VIA VAL DI CHIENTI 30 ISOLATO 3 A 4	53	7	73	269	233	5600	21	269	220
ROMA	ROMA	0050/14	VIA VAL PADANA 89 ISOLATO 2 A 3	53	7	80	269	215	5588,48	21	269	228
ROMA	ROMA	0050/16	VIA CONCA D ORO 220 ISOLATO 2 B 5	33	1	36	269	215	2894,1	21	269	231
ROMA	ROMA	0068/01	VIA ENRICO MAZZOCCOLO 6 SC A/B/C	52	5	52	795	205	4205,46	21	956	344
ROMA	ROMA	0068/02	LGO SANTI ROMANO 21 EDIF 6 (F/G)	74	6	74	795	205	6209,62	21	956	345
ROMA	ROMA	0106/01	VIA COLLATINA E DINO PENNAZZATO P 20	44	1	0	637	266	5437	22	637	269
ROMA	ROMA	0106/02	VIA COLLATINA E DINO PENNAZZATO P 21	21	3	0	637	266	2054,23	22	637	269
ROMA	ROMA	0152/02	VIA VAL DI NON 88	93	5	0	642	142	7901,41	22	268	478

ROMA	ROMA	0152/04	VIA VAL DI NON 84	93	5	0	642	142	7798,31	22	268	480
TORINO	TORINO	0207/02	VIA SERVAIS 200 C LOTTO B 2	12	0	12	68	302	912,27	27	68	324
TORINO	TORINO	0207/03	VIA SERVAIS 200 R LOTTO D 3	6	0	6	68	303	624,96	27	68	302
TORINO	TORINO	0207/05	VIA SERVAIS 200 S/8 LOTTO D 6	6	0	6	68	304	624,96	27	68	305
TORINO	TORINO	0207/06	VIA SERVAIS 200 S/10 LOTTO D 9	6	0	6	68	305	624,96	27	68	306
TORINO	TORINO	0207/07	VIA SERVAIS 200 E/9 LOTTO D 10	6	0	6	68	306	624,96	27	68	310
TORINO	TORINO	0207/08	VIA SERVAIS 200 E/17 LOTTO D 11	6	0	6	68	308	624,96	27	68	311
TORINO	TORINO	0207/09	VIA SERVAIS 200 M LOTTO D 14	6	0	6	68	309	624,96	27	68	312
TORINO	TORINO	0207/12	VIA SERVAIS 200 E/13 LOTTO D 18	6	0	6	68	310	624,96	27	68	316
TORINO	TORINO	0207/13	VIA SERVAIS 200 S/6 LOTTO D 5	6	0	6	68	311	617,16	27	68	304
TORINO	TORINO	0207/14	VIA SERVAIS 200 E/7 LOTTO D 8	6	0	6	68	312	617,16	27	68	309
TORINO	TORINO	0207/16	VIA SERVAIS 200 E/4 LOTTO D 24	6	0	6	68	315	624,96	27	68	319
TORINO	TORINO	0207/19	VIA SERVAIS 200 E/8 LOTTO D 26	6	0	6	68	316	624,96	27	68	321
TORINO	TORINO	0207/20	VIA SERVAIS 200 E/10 LOTTO D 27	6	0	6	68	317	624,96	27	68	322
TORINO	TORINO	0207/21	VIA SERVAIS 200 A/9 LOTTO F 3	6	0	6	68	318	624,96	27	68	326
TORINO	TORINO	0207/22	VIA SERVAIS 200 A/17 LOTTO F 4	6	0	6	68	319	624,96	27	68	327
TORINO	TORINO	0207/23	VIA SERVAIS 200 B LOTTO D 34	6	0	6	68	320	624,96	27	68	328
TORINO	TORINO	0207/24	VIA SERVAIS 200 A/3 LOTTO D 35	6	0	6	68	321	624,96	27	68	329
TORINO	TORINO	0207/25	VIA SERVAIS 200 A/11 LOTTO D 37	6	0	6	68	322	624,96	27	68	331
TORINO	TORINO	0207/27	VIA SERVAIS 200 E/6 LOTTO D 25	6	0	6	68	323	624,96	27	68	320
TORINO	TORINO	0207/29	VIA SERVAIS 200 A/7 LOTTO F 1	6	0	6	68	324	617,16	27	68	325
TORINO	TORINO	0207/30	VIA SERVAIS 200 A/5 LOTTO D 36	6	0	6	68	325	617,16	27	68	330
BENEVENTO	BENEVENTO	6523/01	VIA G.CAPASSO TORRE 7/9	32	0	64	26	719	2822,29	8	46	613
BENEVENTO	BENEVENTO	6524/01	VIA G.CAPASSO TORRE 5	30	5	83	26	719	3095,08	8	46	617
BENEVENTO	BENEVENTO	6525/01	VIA G.CAPASSO TORRE 3	47	4	110	26	719	4479,24	8	46	623
BENEVENTO	BENEVENTO	6526/01	VIA L.PICCINATO 6/16/22	44	10	106	26	719	4381,37	8	46	625
BENEVENTO	BENEVENTO	6527/01	VIA PIETRO DA COLLEVACCINO 34/2	59	24	159	26	719	12996,36	8	84	220
BENEVENTO	BENEVENTO	6528/01	VIA GUGLIELMO DI TOCCO 2/4/6	40	0	87	26	719	3956,6	8	84	214
BENEVENTO	BENEVENTO	6529/01	VIA MARIO SCHIPA 8	9	0	26	26	719	1216,29	8	84	215
ROMA	ROMA	0036/01	VIA ZANZUR 7/21/31	75	16	1	956	162	8517,96	21	564	473
ROMA	ROMA	0036/01	VIA ZANZUR 8/20/32	67	14	0	956	162	7525,35	21	564	472
ROMA	ROMA	0036/03	VIA ZANZUR 20	0	1	0	956	162	560	21	564	472
ROMA	ROMA	0036/04	VIA ZANZUR 21	0	2	0	956	162	787,57	21	564	473
ROMA	ROMA	6139/01	VIA PETRA 258 COMP.12/13	20	0	90	122	2285	3947,49	24	1104	2468

Prospetto n.2 allegato al decreto n.36280 - Modifica dei dati catastali di alcuni Immobili individuati nell'allegato B del decreto n.38602 del 5 novembre 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n.216 alla Gazzetta Ufficiale n.274 del 22 novembre 2002											RETTIFICHE		
Provincia	Comune	Fabbr	Indirizzo	Tipologia	Scala	Int.	Foglio	Particella	Sub	Pag. G. U.	Foglio	Particella	Sub
CASERTA	CASERTA	6538/01	VIA RENELLA N.56	UFFICIO	A	1	13	73	70	34	500	1571	19
CASERTA	CASERTA	6538/01	VIA RENELLA N.56	UFFICIO	A	3	13	73	70	34	500	1571	20
CASERTA	CASERTA	6538/02	VIA RENELLA N.56	DEPOSITO	A	2	13	73	70	34	500	1571	21

03A11134

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 30 settembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Padova.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER IL VENETO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti dal mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000 con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio;

Vista la nota del 4 settembre 2003, n. 251299/1A di protocollo, del direttore dell'ufficio provinciale di Padova, con la quale si comunica la sospensione per l'intera giornata del 6 settembre 2003 dei servizi di pubblicità immobiliare (ex conservatoria dei registri immobiliari) a causa della disinfestazione dei locali;

Sentito il Garante del contribuente per la regione Veneto con nota datata 9 settembre 2003, prot. n. 6948;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento per l'intera giornata del 6 settembre 2003 dei servizi di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Padova.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 30 settembre 2003

Il direttore regionale: CIERI

03A11086

DECRETO 2 ottobre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio provinciale di Salerno.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1º gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Salerno n. 359582 del 5 settembre 2003, con la quale è stato comunicato alla scrivente del mancato funzionamento verificatosi dal giorno 20 agosto 2003 al giorno 30 agosto 2003, del servizio di pubblicità immobiliare che si è trasferito dalla sede di via Zammarrelli n. 12 - Salerno, alla sede di via degli Uffici Finanziari n. 7, a seguito dei relativi lavori di trasloco;

Constatato che il mancato funzionamento del suddetto servizio è da attribuirsi alla suesposta causa, da considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha impedito il normale svolgimento delle attività connesse ai servizi al pubblico, producendo l'irregolare funzionamento dell'ufficio nel periodo su indicato, non riconducibile a disfunzioni organizzative, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con nota prot. n. 1020 del 1º ottobre 2003, ha espresso parere favorevole all'emissione del provvedimento di cui all'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella direzione compartimentale (ora direzione regionale) la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Ritenuto che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare del sotto indicato ufficio è accertato come segue:

dal giorno 20 agosto 2003 al giorno 30 agosto 2003; regione: Campania; ufficio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Salerno - Servizio di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 2 ottobre 2003

Il direttore regionale f.f.: FIORILLO

03A11128

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 settembre 2003.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale di Gaby, fissate per il giorno 9 novembre 2003. (Delibera n. 217/03/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 settembre 2003;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica» e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Visto lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;

Vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale» e successive modificazioni;

Vista la delibera n. 79/03/CSP, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciali fissate nei mesi di maggio e giugno 2003», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;

Rilevato che, con decreto del presidente della regione autonoma Valle d'Aosta n. 683 del 25 agosto 2003, è stata fissata per il giorno 9 novembre 2003 l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale di Gaby;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del commissario, dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Articolo unico

1. Alla campagna per l'elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale di Gaby, fissata per il giorno 9 novembre 2003, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 79/03/CSP e successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui all'art. 6, commi 1 e 2, all'art. 11, commi 1 e 2, e all'art. 18, comma 1, della delibera n. 45/02/CSP, decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 9 novembre 2003, salva una eventuale estensione sino al 23 novembre 2003 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Napoli, 30 settembre 2003

Il presidente: CHELI

03A11120

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

In data 25 settembre 2003 il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso l'*exequatur* alla signora Antonieta Arcaya Smith, console generale della Repubblica bolivariana del Venezuela a Milano.

03A11119

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 ottobre 2003

Dollaro USA	1,1781
Yen giapponese	129,36
Corona danese	7,4288
Lira Sterlina	0,70830
Corona svedese	8,9845
Franco svizzero	1,5492
Corona islandese	89,73
Corona norvegese	8,2130
Lev bulgaro	1,9483
Lira cipriota	0,58449
Corona ceca	31,969
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,99
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6523
Lira maltese	0,4296
Zloty polacco	4,5338
Leu romeno	38615
Tallero sloveno	235,7700
Corona slovacca	41,340
Lira turca	1626000
Dollaro australiano	1,7038
Dollaro canadese	1,5675
Dollaro di Hong Kong	9,1126
Dollaro neozelandese	1,9705
Dollaro di Singapore	2,0318
Won sudcoreano	1354,70
Rand sudafricano	8,0963

Cambi del giorno 9 ottobre 2003

Dollaro USA	1,1788
Yen giapponese	128,63
Corona danese	7,4287
Lira Sterlina	0,70870
Corona svedese	8,9784
Franco svizzero	1,5498
Corona islandese	89,79
Corona norvegese	8,2190
Lev bulgaro	1,9474
Lira cipriota	0,58449
Corona ceca	32,117
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,70
Litas lituano	3,4525
Lat lettone	0,6521
Lira maltese	0,4297
Zloty polacco	4,5095
Leu romeno	38702
Tallero sloveno	235,7750
Corona slovacca	41,250
Lira turca	1634000
Dollaro australiano	1,7039
Dollaro canadese	1,5709
Dollaro di Hong Kong	9,1174
Dollaro neozelandese	1,9598
Dollaro di Singapore	2,0301
Won sudcoreano	1354,03
Rand sudafricano	8,1335

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A11244 - 03A11243

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Moasan»

Estratto decreto n. 903 del 4 agosto 2003

Specialità medicinale: MOASAN.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Europe BV - Elisabethof 19 2353 EW Leiderdorp - Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

50 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg;

A.I.C. n. 035649033/M (in base 10), 11ZXJ9 (in base 32);

classe «A»;

prezzo ex factory 11,82 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 19,50 euro (IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

20 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035649019/M (in base 10), 11ZXHV (in base 32);

30 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035649021/M (in base 10), 11ZXHX (in base 32);

60 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035649045/M (in base 10), 11ZXJP (in base 32);

90 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035649058/M (in base 10), 11ZXK2 (in base 32);

100 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035649060/M (in base 10), 11ZXK4 (in base 32);

300 compresse gastroresistenti in blister PVC/PVDC/AL da 500 mg - A.I.C. n. 035649072/M (in base 10), 11ZXKJ (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse gastroresistenti.

Composizione: 1 compressa gastroresistente da 500 mg contiene:

principio attivo: 500 mg di mesalazina.

eccipienti: cellulosa microcristallina, polividone silice colloidale, crospovidone, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, polietilenglicole, copolimero dell'acido metacrilico, trietil citrato, talco, titanio diossido (E171), ferro ossido giallo (E172).

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Qpharma AB - Agneslundsvagen 27 - PO BOX 590 SE 20125 Malmo - Svezia.

Responsabile rilascio dei lotti: Yamanouchi Europe BV Hogemat 2 7942 JG Meppel - Paesi Bassi - Yamanouchi Pharma S.p.A. - via delle Industrie, n. 2 Garugate - 20061 Milano.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della colite ulcerosa da lieve a moderata. Il farmaco è indicato sia per la terapia della fase acuta sia per la prevenzione delle recidive.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11065

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mosanax»

Estratto decreto n. 903 del 4 agosto 2003

Specialità medicinale: MOSANAX.

Titolare A.I.C.: Yamanouchi Europe BV - Elisabethof 19 2353 EW Leiderdorp - Paesi Bassi.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

20 supposte in strip PVC/LDPE da 500 mg;

A.I.C. n. 035650023/M (in base 10), 11ZYH7 (in base 32);

Classe «A»;

prezzo ex factory 11,51 euro (IVA esclusa);

prezzo al pubblico 19 euro (IVA inclusa).

Alle confezioni che non vengono commercializzate viene attribuito il numero di A.I.C. come di seguito specificato:

10 supposte in strip PVC/LDPE da 500 mg - A.I.C. n. 035650011/M (in base 10), 11ZYGV (in base 32);

30 supposte in strip PVC/LDPE da 500 mg - A.I.C. n. 035650035/M (in base 10), 11ZYHM (in base 32);

50 supposte in strip PVC/LDPE da 500 mg - A.I.C. n. 035650047/M (in base 10), 11ZYHZ (in base 32);

60 supposte in strip PVC/LDPE da 500 mg - A.I.C. n. 035650050/M (in base 10), 11ZYJ2 (in base 32);

120 supposte in strip PVC/LDPE da 500 mg - A.I.C. n. 035650062/M (in base 10), 11ZYJG (in base 32).

Forma farmaceutica: supposte.

Composizione: 1 supposta da 500 mg contiene:

principio attivo: 500 mg di mesalazina;

eccipienti: gliceridi di acidi grassi saturi, alcool cetilico, sodio docusato.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione: Amcapharm GmbH - Industriestrasse 10 - 61191 Rosbach - Germania.

Controllo:

Losan Pharma GmbH otto Hahnstrasse 13 - D-79395 Nevenburg;

Yamanouchi Europe BV - Hogemaat 2 7942 5G Heppel - Paesi Bassi.

Rilascio dei lotti: Yamanouchi Pharma - via Industrie n. 2 Carugate - 20061 (Milano).

Indicazioni terapeutiche: proctite ulcerosa.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11066

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Glucosio»

Estratto decreto n. 429 del 22 settembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale a denominazione comune GLUCOSIO con le caratteristiche di cui al formulario unico nazionale, anche nelle forme e confezioni:

«"10% soluzione per infusione endovenosa" 20 flaconi 100 ml», «"10% soluzione per infusione endovenosa" 20 flaconi 250 ml», «"10% soluzione per infusione endovenosa" 10 flaconi 500 ml», «"5%, soluzione per infusione endovenosa" 20 flaconi 50 ml», «"5% soluzione per infusione endovenosa" 20 flaconi 100 ml», «"5% soluzione per infusione endovenosa" 20 flaconi 250 ml», «"5% soluzione per infusione endovenosa" 10 flaconi 500 ml», «"5% soluzione per infusione endovenosa" 10 flaconi 1000 ml», «"20 % soluzione per infusione endovenosa" 20 flaconi 100 ml», « 20 % soluzione per infusione endovenosa" 20 flaconi 250 ml», «"20% soluzione per infusione endovenosa" 10 flaconi 500 ml», «"33% soluzione per infusione endovenosa" 20 flaconi 100 ml», «"33% soluzione per infusione endovenosa" 20 flaconi 250 ml», «"33% soluzione per infusione endovenosa" 10 flaconi 500 ml», «"50% soluzione per infusione endovenosa" 20 flaconi 100 ml», «50% soluzione per infusione endovenosa" 20 flaconi 250 ml», «"50% soluzione per infusione endovenosa" 10 flaconi 500 ml», «"5% soluzione iniettabile" 20 fiale 10 ml», «"5% soluzione iniettabile" 20 fiale 20 ml», «"10% soluzione iniettabile" 20 fiale 10 ml», «"10% soluzione iniettabile" 20 fiale 20 ml», «"20% soluzione iniettabile" 20 fiale 5 ml», «"20% soluzione iniettabile" 20 fiale 10 ml», «"33% soluzione iniettabile" 20 fiale 5 ml», «"33% soluzione iniettabile" 20 fiale 10 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio fiscale in 34209 - Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (DE).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «10% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 030899393/G (in base 10), 0XGZ61 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (tutte); B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi (Barcellona) Spagna, Carretera de Terrassa 121 (tutte): Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 110 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «10% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 030899405/G (in base 10), 0XGZ6F (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi (Barcellona) Spagna, Carretera de Terrassa 121 (tutte); Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia (Siena), via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 110 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «10% soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030899417/G (in base 10), 0XGZ6T (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte): Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 110 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «5% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 50 ml - A.I.C. n. 030899429/G (in base 10) - 0XGZ75 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 55 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «5% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 030899431/G (in base 10) - 0XGZ77 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte); Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 55 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «5% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 030899443/G (in base 10) - 0XGZ7M (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte); Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 55 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «5% soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030899456/G (in base 10) - 0XGZ80 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte); Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 55 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «5% soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 1000 ml - A.I.C. n. 030899468/G (in base 10) - 0XGZ8D (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte); Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 55 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «20% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 030899470/G (in base 10) - 0XGZ8G (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte); Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 220 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «20% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 030899482/G (in base 10) - 0XGZ8U (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte); Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 220 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «20% soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030899494/G (in base 10) - 0XGZ96 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte); Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 220 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «33% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 030899506/G (in base 10) - 0XGZ9L (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte); Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 363 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «33% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 030899518/G (in base 10) - 0XGZ9Y (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte); Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 363 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «33% soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030899520/G (in base 10) - 0XGZB0 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte); Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 363 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «50% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 100 ml - A.I.C. n. 030899532/G (in base 10) - 0XGZBD (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 550 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «50% soluzione per infusione endovenosa» 20 flaconi 250 ml - A.I.C. n. 030899544/G (in base 10), 0XGZBS (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte): B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte): Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 550 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «50% soluzione per infusione endovenosa» 10 flaconi 500 ml - A.I.C. n. 030899557/G (in base 10) - 0XGZC5 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione per infusione endovenosa;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte); Galenica Senese S.r.l., stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 550 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «5% soluzione iniettabile» 20 fiale 10 ml - A.I.C. n. 030899569/G (in base 10) - 0XGZCK (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1, Germania (tutte); B. Braun Medical SA stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 55 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «5% soluzione iniettabile» 20 fiale 20 ml - A.I.C. n. 030899571/G (in base 10), 0XGZCM - (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 55 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «10% soluzione iniettabile» 20 fiale 10 ml - A.I.C. n. 030899583/G (in base 10) - 0XGZCZ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 110 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «10% soluzione iniettabile» 20 fiale 20 ml - A.I.C. n. 030899595/G (in base 10) - 0XGZDC (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 110 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «20% soluzione iniettabile» 20 fiale 5 ml - A.I.C. n. 030899607/G (in base 10) - 0XGZDR (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 220 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «20% soluzione iniettabile» 20 fiale 10 ml - A.I.C. n. 030899619/G (in base 10) - 0XGZF3 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 220 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «33% soluzione iniettabile» 20 fiale 5 ml - A.I.C. n. 030899621/G (in base 10) - 0XGZF5 (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: Galenica Senese S.r.l. stabilimento sito in Monteroni d'Arbia - Siena, via Cassia Nord 3 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 363 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml;

confezione: «33% soluzione iniettabile» 20 fiale 10 ml - A.I.C. n. 030899633/G (in base 10), 0XGZFK (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione;

produttore: B. Braun Melsungen AG, stabilimento sito in Melsungen, Carl Braun Strasse, 1 - Germania (tutte); B. Braun Medical SA, stabilimento sito in Rubi - Barcellona (Spagna), Carretera de Terrassa 121 (tutte);

composizione: 1000 ml;

principio attivo: glucosio monoidrato 363 g;

eccipiente: acqua P.P.I. quanto basta a 1000 ml.

Indicazioni terapeutiche:

soluzione per infusione endovenosa: nelle patologie che richiedono un ripristino delle condizioni di idratazione in associazione ad un apporto calorico, specialmente nei pazienti che non necessitano di sali o in cui questi vadano evitati. Ripristino delle concentrazioni ematiche di glucosio in caso di ipoglicemia;

soluzione iniettabile: reidratante e/o energetica. La soluzione al 5% è isotonica con il sangue. Le soluzioni a concentrazione uguale o superiore al 10% sono anche energetiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11067

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Autorizzazione all'organismo OCE S.r.l., in Roma, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 24 settembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo OCE S.r.l., con sede legale in via Ancona n. 21 - Roma, acquisita in atti di questo Ministero in data 11 giugno 2003, prot. n. 830454, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'organismo OCE S.r.l., con sede legale in via Ancona n. 21 - Roma, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Viste le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi l'11 giugno 2003;

L'organismo OCE S.r.l., con sede legale in via Ancona n. 21 - Roma, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine:

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a tre metri.

B) Componenti di sicurezza.

1. Dispositivi elettrosensibili progettati per il rilevamento delle persone (barriere immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici).

2. Blocchi logici con funzioni di sicurezza per dispositivo di comando che richiedono l'uso delle due mani.

3. Schemi mobili automatici per la protezione delle macchine di cui al punto A9, 10 e 11.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A11064

Autorizzazione all'organismo Consorzio Italcert tra Istituto scientifico Breda S.p.a. e Politecnico di Milano, in Milano, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 24 settembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Consorzio Italcert tra Istituto scientifico Breda S.p.a. e Politecnico di Milano, con sede legale in viale Sarca n. 336 - Milano, acquisita in atti di questo Ministero in data 2 agosto 2002, prot. n. 787504, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'organismo consorzio Italcert tra Istituto scientifico Breda S.p.a. e Politecnico di Milano, con sede legale in viale Sarca n. 336 - Milano, ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Viste le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi l'11 giugno 2003;

L'organismo consorzio Italcert tra Istituto scientifico Breda S.p.a. e Politecnico di Milano, con sede legale in viale Sarca n. 336 - Milano, è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine.

1. Seghe circolari (monolama e multilama) per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

1.1. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola fissa con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile.

1.2. Seghe ad utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, a tavola - cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale.

1.3. Seghe a utensile in posizione fissa nel corso della lavorazione, dotate di un dispositivo di trascinamento meccanico dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale.

1.4. Seghe ad utensile mobile nel corso della lavorazione, a spostamento meccanico, a carico e/o scarico manuale.

2. Spianatrici a avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

3. Piallatrici su una faccia a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

17. Macchine per la fabbricazione di articoli pirotecnici.

B) Componenti di sicurezza.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

03A11070

Autorizzazione all'organismo Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a., in Guidonia Montecelio, al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva 89/392/CEE.

Con decreto ministeriale del direttore generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e del direttore generale della tutela delle condizioni di lavoro del 24 settembre 2003;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Vista altresì la direttiva del Ministro delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dall'organismo Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a., con sede legale in via Tiburtina km 18,300 - Guidonia Montecelio (Roma), acquisita in atti di questo Ministero in data 25 gennaio 2003, prot. n. 787038, volta ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di certificazione relativa ad alcuni tipi di macchine di cui all'allegato IV, al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 146 del 6 settembre 1996;

Considerato che l'organismo Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a., con sede legale in via Tiburtina km 18,300 - Guidonia Montecelio (Roma), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 459;

Viste le risultanze dell'esame istruttorio svolto congiuntamente con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella riunione svoltasi l'11 giugno 2003;

L'organismo Istituto sperimentale per l'edilizia S.p.a., con sede legale in via Tiburtina km 18,300 - Guidonia Montecelio (Roma), è autorizzato ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per i seguenti prodotti di cui all'allegato IV, della direttiva 89/392/CEE:

A) Macchine.

4. Seghe a nastro, a tavola fissa o mobile, e seghe a nastro a carrello mobile, a carico e/o scarico manuale, per la lavorazione del legno e di materie assimilate o per la lavorazione della carne e di materie assimilate.

5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.

7. Fresatrici ad asse verticale, ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie assimilate.

8. Seghe a catena portatili da legno.

9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.

10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione e compressione a carico o scarico manuale.

11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.

12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:

macchine mobili su rotaia; locomotive e benne di frenatura;

armatura semovente idraulica;

con motore a combustione interna destinati ad equipaggiare macchine per lavori sotterranei.

13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione.

14. Dispositivi di protezione e alberi cardanici di trasmissione amovibili descritti al punto 3.4.7.

15. Ponti elevatori per veicoli.

16. Apparecchi per il sollevamento di persone con un rischio di caduta verticale superiore a 3 metri.

B) Componenti di sicurezza.

4. Strutture di protezione contro il rischio di capovolgimento (ROPS).

5. Strutture di protezione contro il rischio di cadute di oggetti (FOPS).

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

03A11071

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Disposizioni in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna elettorale per l'elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale di Gaby, fissate per il giorno 9 novembre 2003.

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione»:

a) tenuto conto che con decreto del Presidente della regione autonoma Valle d'Aosta n. 683 del 25 agosto 2003, è stata fissata per il giorno 9 novembre 2003 l'elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale di Gaby;

b) visto lo statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni;

c) vista la legge della regione autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale e successive modificazioni;

d) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica;

e) viste le «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», approvate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi l'8 aprile 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 91 del 18 aprile 2003;

f) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.

1. Alla campagna per l'elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale di Gaby, fissata per il giorno 9 novembre 2003, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», e successive modificazioni, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

2. I termini di cui agli articoli 5, comma 3, e art. 8, comma 1, delle «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni comunali e provinciali fissate per il giorno 18 maggio, il giorno 25 maggio e il giorno 8 giugno 2003», decorrono dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 9 novembre 2003, salva una eventuale estensione sino al 23 novembre 2003 in relazione a votazioni di ballottaggio per la carica di sindaco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A11121

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 8 settembre 2003 dell'Agenzia del territorio, recante: «Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici provinciali di Reggio Calabria e di Cosenza». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 24 settembre 2003).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 61, prima colonna, ove è indicato, quale firmatario del decreto: «Il direttore *generale*: LIBUTTI», leggasi: «Il direttore *regionale*: LIBUTTI».

03A11154

Comunicato relativo al decreto 9 settembre 2003 dell'Agenzia del territorio, recante: «Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dei servizi catastali dell'ufficio provinciale di Reggio Calabria». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 222 del 24 settembre 2003).

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 61, seconda colonna, ove è indicato, quale firmatario del decreto: «Il direttore *generale*: LIBUTTI», leggasi: «Il direttore *regionale*: LIBUTTI».

03A11155

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501236/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 3 1 0 1 0 *

€ 0,77